

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



# CIBO E RELIGIONE: DIRITTO E DIRITTI

a cura di

Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Tallacchini

dignità umana e relazioni giuridiche



**Libellula Edizioni**

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

[www.libellulaedizioni.com](http://www.libellulaedizioni.com)

email: [info@libellulaedizioni.com](mailto:info@libellulaedizioni.com)

**isbn: 978 88 9681 8091**

ANNA GIANFREDA  
*La tutela delle prescrizioni alimentari religiose  
nella normativa del Regno Unito*

SOMMARIO. 1. Introduzione. La duplice dimensione dell'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose: *libertà* e *identità* religiosa tra principio di uguaglianza e rispetto delle diversità nell'ordinamento giuridico britannico. 2. Le norme in materia di macellazione rituale tra tutela degli animali e tradizioni religiose. 3. La "dieta religiosa" negli ospedali quale attuazione dell'informazione e della partecipazione del paziente al "trattamento sanitario". 4. Cibo e religione nelle carceri: un instabile equilibrio tra rispetto della identità collettiva ed esigenze di ordine pubblico. 5. La dieta religiosa nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro: il diritto alla diversità. 6. Osservazioni conclusive. Appartenenza confessionale, obblighi alimentari e dignità umana dei fedeli nel Regno Unito.

1. Introduzione. La duplice dimensione dell'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose: *libertà* e *identità* religiosa tra principio di uguaglianza e rispetto delle diversità nell'ordinamento giuridico britannico.

Le regole alimentari sotto il profilo antropologico e sociologico imprimono nei credenti degli *habitus*, che definiscono "per differenziazione" l'identità individuale e collettiva.

L'elemento della memoria è uno snodo fondamentale per comprendere il legame tra identità rituale, nella forma dell'osservanza delle prescrizioni alimentari, e dignità umana dei fedeli: "le regole alimentari" – pur spesso nella parziale condivisione interreligiosa di simboli e pratiche rituali<sup>1</sup> – "differenziano perché parlano di diverse storie, di miti di fondazione e di contese sulla propria memoria collettiva"<sup>2</sup>. Il cibo, in quanto intriso di significati simbolici, è "un dispositivo centrale nell'elaborazione dell'identità *credente*, di comunità che si riconoscono in un patto di fedeltà nei confronti di un dio e, di conseguenza, fra gli stessi contraenti"<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si pensi al valore simbolico e rituale del pane nella religione ebraica e in quella cristiana, così come dell'agnello nelle tre religioni monoteiste.

<sup>2</sup> E. PACE, *Sfere religiose del gusto*, in *Cibo, cultura, identità*, a cura di Neresini F., Rettore V., Roma, Carocci, 2008, p. 23.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

Le prescrizioni alimentari religiose, quindi, hanno una duplice valenza di coesione e di differenziazione: da un lato, in un sistema di credenza esse contribuiscono “a tracciare un confine rispetto all’ambiente”, dall’altro lato, esse conferiscono “senso di appartenenza e di unità, resi visibili nei gesti quotidiani del nutrirsi e del sottoporsi alle diete di Dio”<sup>4</sup>.

Accanto all’elemento identitario, poi, il rispetto delle prescrizioni alimentari della propria religione costituisce indicatore di moralità, ed in questa accezione trova un punto fondamentale di collegamento con la dimensione della dignità umana del fedele, il quale – soprattutto nell’ambito di alcune tradizioni religiose – dimostra libertà morale ed autodeterminazione nel saper contenere i propri istinti e disciplinare il proprio regime alimentare sulla base delle prescrizioni dettate dalla fede a cui appartiene. Come spiegava il rabbino Grunfeld: “[...] le prescrizioni alimentari occupano una posizione centrale in quel sistema di disciplina morale che è alla base di tutte le regole ebraiche. I tre più forti istinti naturali nell’uomo sono il cibo, il sesso e l’avidità. L’ebraismo non vuole distruggere tali impulsi, ma controllarli e purificarli. È la regola che purifica tali istinti e li trasforma in legittime fonti di vita”<sup>5</sup>. La “dieta religiosa” diviene, quindi, in alcuni casi espressione di religiosità e moralità dei fedeli. La negazione del diritto di osservare gli obblighi alimentari, di conseguenza, rischia di tradursi spesso in una percepita lesione della dignità umana del fedele, in quanto essere morale<sup>6</sup>.

La coesistenza equilibrata dei tre poli dialettici “identità-differenziazione-uguaglianza” connessi al tema dell’alimentazione è una questione che riguarda da vicino le regole di gestione e convivenza delle società pluraliste, che sempre più spesso divengono lo spazio nel quale comunità religiose e fedeli reclamano di essere “riconosciuti” e tutelati nei più svariati aspetti della loro cultura e tradizione. Evidentemente, tali istanze hanno imposto un ripensamento del tradizionale modo con il quale si sono gestite fino ad oggi le differenze presenti nelle società europee, che pure se orientate in senso pluralista, condividevano comunque un medesimo orizzonte storico e culturale, permeato dal cristianesimo nelle sue diverse forme<sup>7</sup>. La recente trasformazione del “pluralismo religioso in pluralismo

---

<sup>4</sup> *Ibidem.*

<sup>5</sup> I. GRUNFELD, *The Jewish Dietary Laws*, London, The Soncino Press, 1972, pp. 11-12.

<sup>6</sup> Per alcuni approfondimenti sulle prescrizioni alimentari nel cristianesimo e nell’ebraismo, cfr. G. BONI, A. ZANOTTI, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell’Occidente cristiano*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 209 ss.

<sup>7</sup> Come nota S. Ferrari, infatti, “il pluralismo religioso non costituisce un fatto nuovo in Europa che per secoli è stata divisa tra ortodossi, cattolici e protestanti [...] ma [...] queste

etico e culturale”<sup>8</sup> ha posto l’esigenza di riformare la disciplina esistente contro le diseguaglianze che scontava il limite di essere ancora pensata sulla base di una società omogenea.

La consapevolezza della nuova complessità sociale e culturale è evidente nelle riforme britanniche che hanno riguardato appunto la lotta contro la discriminazione religiosa<sup>9</sup>. Tali riforme si sono mosse in una duplice direttiva: in primo luogo, hanno incrinato la presunta connessione tra religione ed etnia, dalla quale fino al 2003 derivava una tutela solo per quelle fedi che, in quanto dotate di una matrice etnica, erano coperte dalla normativa contro la discriminazione razziale (come la religione ebraica e la religione sikh)<sup>10</sup>, in secondo luogo hanno tenuto conto della decisiva circostanza che nelle società culturalmente ed eticamente complesse la discriminazione può realizzarsi secondo modalità nuove e diverse da quelle fino a questo momento conosciute e combattute (basti pensare nel contesto lavorativo ai metodi di reclutamento, ai termini e alle condizioni contrattuali, alle promozioni, ai trasferimenti, ai licenziamenti ecc.)<sup>11</sup>. Il recentissimo *Equality Act 2010, ch. 15*<sup>12</sup>, sulla scorta della precedente legislazione elenca un vasto panorama di forme e modalità con le quali possono manifestarsi comportamenti discriminatori, che spaziano dalla cd. *discriminazione diretta*, ai comportamenti *persecutori*, alla vera e propria vittimizzazione. Già l’*Employment Equality (Religion or Belief) Regulations*, con cui il Regno Unito ha implementato la Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 78 del 2000, aveva introdotto la categoria specifica della cd. *discriminazione indiretta*, che “sussiste quando una disposizione, un criterio

---

divisioni si collocavano all’interno di un ambito definito dal riferimento agli stessi testi sacri [...] e allo stesso *corpus* interpretativo originario [...]”, S. FERRARI, *Le questioni normative*, in *Islam in Europa/ Islam in Italia tra diritto e società*, a cura di Alessandro Ferrari, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 79.

<sup>8</sup> L’espressione è ancora di S. FERRARI, cit., p. 80.

<sup>9</sup> Sulla legislazione antidiscriminatoria britannica, cfr. S. COGLIEVINA, *L’«Equality Act 2006» ed il divieto di discriminazione religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, n. 2, pp. 425-435. L’8 aprile 2010 è stato approvato l’*Equality Act 2010, c. 15* che ha lo scopo di armonizzare ed in alcuni casi riformare la legislazione antidiscriminatoria promulgata nel Regno Unito.

<sup>10</sup> Un certo livello di protezione era comunque garantito anche prima del 2003 dallo *Human Rights Act 1998* che ha implementato nel Regno Unito la garanzia offerta dall’art. 9 CEDU in materia di libertà religiosa.

<sup>11</sup> Sul rilievo del principio di uguaglianza nella tutela delle regole alimentari religiose nella prospettiva italiana, si veda A. G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in *questo quaderno*.

<sup>12</sup> *Equality Act, Chapter 15*, 8 aprile 2010 da [http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/pdf/ukpga\\_20100015\\_en.pdf](http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2010/pdf/ukpga_20100015_en.pdf)

o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura [...]”<sup>13</sup>. Si può ragionevolmente sostenere che la previsione di tale forma di discriminazione abbia ampliato il panorama delle ipotesi discriminatorie, svelandone un importante dato di complessità, ed abbia allo stesso tempo rinvigorito le possibilità di intervento delle istituzioni a tutela della libertà e dell’eguaglianza religiosa.

Da un lato, infatti, tale prescrizione ha chiarito che non tutti i “comportamenti apparentemente neutri” possono risultare effettivamente tali nel momento in cui essi “impattano” con tradizioni religiose o semplicemente abitudini e convinzioni differenti da chi pone in essere tali comportamenti. Tale osservazione – che coglie opportunamente dei dati concreti e reali – testimonia l’acquisita consapevolezza della necessità di regolamentare e garantire innanzitutto quelle situazioni di intrinseca *differenziazione* che emergono nella società multireligiosa. Proprio in ragione delle differenziazioni culturali, ideologiche, prescrittive, storiche, un comportamento neutro per un soggetto, potrebbe avere nella prassi conseguenze discriminatorie per un altro. L’attuazione del principio di uguaglianza – che poi è essenzialmente “uguaglianza nella libertà” – ha quindi, come tappa fondamentale, per espresso dettato normativo, la sensibilità nei confronti delle “differenze” e quindi delle eterogenee identità degli appartenenti a confessioni religiose diverse<sup>14</sup>.

Dall’altro lato, la direttiva europea – includendo tra le forme di discriminazione anche quella indiretta – ha arricchito le modalità di intervento istituzionale, in particolare attraverso misure che non garantiscono semplicisticamente parità di trattamento, ma si occupano delle diversità, predisponendo interventi, servizi, regole differenziate a seconda delle esigenze religiose dei lavoratori e degli utenti<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Direttiva 2000/78/Ce del Consiglio dell’Unione Europea del 27 novembre 2000 che stabilisce un *quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*, in *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, L 303/16 del 2 dicembre 2000.

<sup>14</sup> Come ha spiegato di recente Cesare Mirabelli, nel Convegno “Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive” (Bari, 17-18 settembre 2009), il problema emergente nelle società plurali è proprio il rapporto tra *identità*, idea che implica e richiede integrazione e confronto, ed *eguaglianza*, concetto di per sé non neutrale, il quale se non verificato alla luce del principio di ragionevolezza che tiene conto della diversità, rischia di negare la stessa dimensione dell’identità.

<sup>15</sup> Tale prospettiva è, ad esempio fatta propria dalla Parte 3 dell’*Equality Act 2010 (Services and Public Functions)* che vieta qualsiasi discriminazione religiosa (diretta o indiretta) nell’ambito della fornitura di beni o servizi, *Equality Act 2006, c. 3*.

La materia delle prescrizioni alimentari religiose costituisce un importante esempio di come comportamenti e regole apparentemente neutri possano costituire concreti ostacoli all'osservanza della propria religione. Abitudini alimentari ascrivibili, fino a questo momento, quasi esclusivamente ad una società cristiana omogenea possono creare delle difficoltà concrete a soggetti appartenenti a confessioni religiose differenti. In una nazione, come quella britannica, nella quale “il percorso di multireligiosità reale”<sup>16</sup> è ad uno stadio molto avanzato, “richieste particolari provenienti da alcuni cittadini-fedeli in materia di alimentazione toccano la collettività in maniera evidente, soprattutto negli ambiti ove si debba o si voglia organizzare un servizio di mensa [...]”<sup>17</sup>. Come già notato, peraltro, l'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose ha a che fare sia con un fondamentale aspetto della libertà di vivere secondo i dettami della propria religione – che non può essere derogato nemmeno, e a maggior ragione, nelle cd. “comunità separate” che “oltre ad essere comunità di lavoro sono realtà chiuse dove la diversità culturale e il bisogno identitario fanno ancora più fatica ad affermarsi”<sup>18</sup> – sia con la dimensione del rispetto dell'identità religiosa, di cui gli obblighi alimentari divengono espressione fondamentale. Entrambi questi aspetti, se messi in relazione con il significato antropologico, culturale e religioso del cibo, fanno emergere il collegamento cruciale con la dimensione della *dignità* dell'essere umano in quanto tale, prima che del fedele obbligato alle prescrizioni della propria religione<sup>19</sup>.

La normativa del Regno Unito in svariati settori valorizza, promuove la conoscenza e gestisce le diversità alimentari religiose. “Tali diversità” – spiega un documento del Northern Ireland Prison Service, intitolato appunto “Make a difference” – “sono rappresentate dalle esperienze, backgrounds e credenze dei colleghi di lavoro, dei detenuti, delle loro famiglie, e della comunità più ampia. Abbiamo bisogno di osservare le differenze in modo positivo per riuscire a sfruttare e usare il gran numero di talenti e di abilità disponibili per creare nuove linee e migliorare il modo di lavorare. Valorizzare ed incoraggiare la diversità aiuterà a creare un ambiente inclusivo e solidale. Il nostro personale merita di essere tutelato da qualsiasi forma di intimidazione e di essere rispettato da colleghi e datori di lavoro,

---

<sup>16</sup> L'espressione è di A. DE OTO, *Precetti religiosi e mondo del lavoro. Un'analisi giuridica*, Roma, Ediesse, 2007, p. 99.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> Per una prospettiva antropologica e sociologica, si veda M. DOUGLAS, *Antropologia e simbolismo. Religione, cibo e denaro nella vita sociale*, Bologna, Il Mulino, 1985.



indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla razza, dalla religione, dalla disabilità, dall'orientamento sessuale [...]. Una crescente consapevolezza delle questioni attinenti la diversità avrà conseguenze positive sulle attitudini e i comportamenti nell'ambiente lavorativo [...]"<sup>20</sup>.

I provvedimenti – di diversa natura – emanati nel Regno Unito in ambito di prescrizioni alimentari religiose, al fine di eliminare la discriminazione, attraverso la garanzia del diritto alla diversità, ripercorrono gli obiettivi fondamentali appena enunciati: conoscere, rispondere ai bisogni e rispettare.

## 2. Le norme in materia di macellazione rituale tra tutela degli animali e tradizioni religiose.

Il tema delle prescrizioni alimentari religiose connesse alla macellazione delle carni è di grande attualità nel Regno Unito, come nella maggior parte dei Paesi europei<sup>21</sup>. Una sintesi dello *status questionis* che tiene conto del dinamico susseguirsi di normative, interpellanze, rapporti e prese di posizioni più o meno istituzionali è contenuta nella recentissima nota informativa diretta ai membri della House of Commons<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Northern Ireland Prison Service Diversity Strategy 2008-2010, *Make a difference*, primavera 2008, da <http://www.niprisonservice.gov.uk>.

<sup>21</sup> Su questo tema si vedano ampiamente i contributi raccolti nella seconda parte di *questo quaderno*. Non esistono statistiche esaustive sulla macellazione rituale nel Regno Unito, ma una indagine del 2003 del *Meat Hygiene Service (MHS) Animal Welfare* contiene alcuni dati interessanti. Dall'1 al 7 settembre 2003 erano stati macellati secondo il rituale ebraico per ottenere carne *kosher* 365 bovini senza previo stordimento e 361 bovini con lo stordimento immediatamente successivo al taglio della gola, 8 vitelli senza previo stordimento e 8 vitelli, con lo stordimento immediatamente successivo al taglio della gola, e 1704 agnellini senza stordimento. Nello stesso periodo di riferimento gli animali macellati secondo il rito musulmano per ottenere cibo *halal* erano stati 850 bovini, tutti uccisi con il previo stordimento, 5141 agnellini non storditi e 103944 storditi tramite scossa elettrica, 11454 pecore adulte macellate senza stordimento e 19080 macellate con previo stordimento. La grande maggioranza di carne *halal* secondo questi dati proverrebbe quindi da animali storditi prima della macellazione, HOUSE OF COMMONS, C. BARCLAY, Science and Environment Section, *Religious Slaughter*, SN/SC/1314, 1 dicembre 2009, pp. 2 ss. Per un quadro sintetico sulle tecniche di macellazione senza previo stordimento, cfr. B. ANDERSSON, A. FORSLID, K. OLSSON, D.JO. RÖNNEGAR, *Slaughter of unstunned animals*, in *Swedish Board of Agriculture Report*, 1992.

<sup>22</sup> HOUSE OF COMMONS, C. BARCLAY, Science and Environment Section, *Religious Slaughter*, SN/SC/1314, 5 febbraio 2010. Per una evoluzione storica delle norme in materia di macellazione rituale nel Regno Unito, cfr. anche N. DOE, *The citizen, the Believer and the law in the United Kingdom: England and Wales*, in *Cittadini e fedeli nei Paesi dell'Unione Europea*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 179.



La legislazione del Regno Unito ha recepito formalmente la regola generale fissata dalla normativa comunitaria che prescriveva il previo stordimento degli animali nelle procedure di macellazione<sup>23</sup>, ma già nella prima metà del '900, a seguito delle pressioni dei deputati ebrei, aveva consentito delle eccezioni a tutela dell'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose<sup>24</sup>. Dopo l'introduzione dell'ammissibilità di deroghe alla regola generale del "previo stordimento" per motivi religiosi sancita dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da macello del 1979<sup>25</sup> e soprattutto per effetto della Direttiva del Consiglio d'Europa 93/119 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, è stata emanata una normativa, nella forma dello *Statutory Instrument*<sup>26</sup> applicabile in Inghilterra, Scozia e Galles, che dedica un intero allegato alla disciplina della macellazione secondo rituali religiosi<sup>27</sup>. È da segnalare, peraltro, che recentemente è stato approvato un nuovo regolamento comunitario in materia di protezione degli animali al momento

---

<sup>23</sup> Cfr. Direttiva 74/577/EEC. Tale direttiva non si occupava ancora della macellazione secondo rituali religiosi.

<sup>24</sup> Se in una prima fase, un Rapporto del 1904 dell'*Admiralty Committee on the Humane Slaughtering of Animals* affermava che, nonostante il desiderio di evitare qualsiasi offesa alle sensibilità ebraiche, le esigenze "di umanità devono essere preminenti, e nessuna sofferenza inutile deve essere giustificata in ragione della sua strumentalità all'osservanza di una tradizione religiosa"; a seguito delle proteste del *Board of Deputies of British Jews*, la pronuncia del 1922 sul caso *Dodd v. Venner*, introdusse l'eccezione che consentiva agli ebrei di macellare ritualmente le carni destinate ad uso alimentare. Tali eccezioni furono poi tradotte in norme per la Scozia nello *Slaughter of Animals (Scotland) Act 1928* e per l'Inghilterra e il Galles nello *Slaughter of Animals Act 1933*, cfr. A. SHORTEN, *Cultural Exemptions: The Case of Religious Slaughter Legislation*, 2005.

<sup>25</sup> Tale fonte prevede all'art. 17 che: "1. Ciascuna Parte contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi: – abbattimento secondo riti religiosi; [...] 2. Le Parti contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, che nel caso di simili abbattimenti vengano risparmiati agli animali sofferenze o dolori evitabili". Più di recente, un Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea ha confermato, in ragione della tutela della libertà di religione, l'opportunità di conservare le eccezioni alle procedure di macellazione, consentite per motivi religiosi, lasciando tale materia nella sfera di sussidiarietà dei singoli Stati, COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, *Regulation on the Protection of animals at the time of killing*, 11272/2/09 REV 2, 18 settembre 2009, da <http://www.consilium.europa.eu/>, par. 18. Per un quadro sulla normativa dei Paesi europei in tema di macellazione rituale, cfr. F. BERGEAUD-BLACKLER, *Nouveaux enjeux autour de l'abattage rituel musulman: une perspective européenne*, in *Cahiers d'économie et sociologie rurales*, 2004, n. 73, pp. 6- 30.

<sup>26</sup> Lo *Statutory Instrument* è nell'ordinamento del Regno Unito la forma più rilevante di legislazione delegata o secondaria.

<sup>27</sup> *The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations 1995, Schedule 12.*

dell'abbattimento il quale, oltre a qualificare il benessere degli animali durante la macellazione quale interesse pubblico, mantiene la deroga alla regola del previo stordimento al fine di concedere un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro, in attuazione della garanzia e tutela della libertà religiosa ai sensi dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>28</sup>.

La normativa britannica intende per macellazione rituale la macellazione – che comunque “non deve procurare una sofferenza inutile all'animale” – *secondo il metodo ebraico*, per il cibo ebraico<sup>29</sup>, effettuata da parte di un ebreo che possieda una licenza secondo le disposizioni dell'Allegato 1 della medesima normativa e che sia debitamente autorizzato<sup>30</sup>, e *secondo il metodo musulmano* per il cibo islamico<sup>31</sup> da un soggetto musulmano che

---

<sup>28</sup> Consiglio dell'Unione Europea, Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009, *relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 303/1 del 18/11/2009. Per un commento sulle innovazioni del Regolamento comunitario cfr. in questa rivista R. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*.

<sup>29</sup> Il cibo ebraico (*kosher* che significa atto o adatto) è il cibo preparato in conformità con le particolari regole alimentari ebraiche, che affondano le radici nella Bibbia, e più precisamente nel Pentateuco, in cui vengono forniti dettagli sugli animali, volatili, pesci e insetti non kosher. Carne *Kosher* è la carne macellata secondo il metodo ebraico (*Shechita*), che tra le altre regole, come la proibizione di mangiare carne di maiale, fa divieto di stordire l'animale prima della macellazione, che deve avvenire con un profondo taglio alla gola sull'animale vivo e in salute, cfr. HOUSE OF COMMONS, C. BARCLAY, cit., p. 1. Per alcuni approfondimenti sulle prescrizioni alimentari e sulla macellazione rituale ebraica cfr. B. WOLFSON, *Kosher Slaughter*, in *Mishpahah*, 30 agosto 1998, vol. 364, pp. 16-17; I. GRUNFELD, *The Jewish Dietary Laws*, London, Soncino Press, 1972; J.M. REGENSTEIN, M.M. CHAUDRY, C.E. REGENSTEIN, *The Kosher and Halal Food Laws*, in *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 2003, vol. 2, pp. 111-127; F.S. DALBA, *Intorno agli aspetti giuridici della macellazione compita secondo i precetti religiosi*, in *Dir. Eccl.*, 2003, pp. 1395-1470; S. NIZARD-BENCHIMOL, *L'abattage dans la tradition juive. Symbolique et textualisation*, in *Etudes Rurales*, 1998, 147-148, pp. 49-64.

<sup>30</sup> L'autorizzazione è concessa in Inghilterra e Galles dalla Commissione Rabbinica, composta dal Rabbino Capo delle Congregazioni ebraiche Riunite in Gran Bretagna, in funzione di presidente permanente, e da nove membri, scelti tra i maggiori rappresentanti delle comunità e sinagoghe ebraiche britanniche. In Scozia tale autorizzazione è concessa dal Rabbino Capo. Cfr. *The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations 1995, Schedule 12, Part IV*.

<sup>31</sup> Il cibo religioso musulmano è chiamato *halal* (che significa “permesso”) e si contrappone al cibo *haram* (che significa proibito da Dio). Oltre ad una serie di rigide regole alimentari (divieto di mangiare carne di maiale, di consumare alcolici, di ingerire cibo durante il giorno in periodo di Ramadan, ecc.) come per la religione ebraica, la religione musulmana impone che l'animale al momento della macellazione sia vivo, rifiutando quindi qualsiasi tipo di stordimento prima dell'uccisione, cfr. HOUSE OF COMMONS, C. BARCLAY, cit., p. 1. Per alcuni approfondimenti cfr. J.M. REGENSTEIN, M.M. CHAUDRY, C.E. REGENSTEIN, cit.; F.

possegga la licenza prescritta<sup>32</sup>. Implementando la Direttiva CE 93/119, la normativa britannica impone l'osservanza di alcuni requisiti nella fase precedente alla macellazione<sup>33</sup>, nel metodo di abbattimento<sup>34</sup> e nella procedura successiva alla morte dell'animale<sup>35</sup>. A seguito delle richieste avanzate dalla *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals*, la normativa del 1995 è stata modificata nel 1999 nella parte in cui non prevedeva il divieto di effettuare la macellazione rituale in luoghi diversi dai macelli autorizzati<sup>36</sup>. Permane invece l'assenza di tale divieto in Irlanda del Nord, dove è ammessa la macellazione rituale anche in luoghi diversi dai macelli, qualora sia presente un soggetto autorizzato<sup>37</sup>.

Della macellazione rituale si occupano inoltre i cd. *Food Law Practice Guidances*, emanati congiuntamente con i *Food Law Codes of Practice*, dall'agenzia governativa per gli standards alimentari (*Food Standards Agency*), i quali con disposizioni parallele in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord dettano le linee guida per riconoscere e regolamentare le questioni concernenti il cibo *halal*<sup>38</sup>.

---

BERGEAUD-BLACKLER, *Nouveaux enjeux autour de l'abattage rituel musulman: une perspective européenne*, in *Cahiers d'économie et sociologie rurales*, 2004, n. 73, pp. 6-25; F.S. DALBA, cit.; RIAZ N. MIAN, M. M. CHAUDRY, *Halal Food Production*, CRC Press, 2003.

<sup>32</sup> *The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations 1995, Schedule 12, Part 1, General.*

<sup>33</sup> Luoghi in cui gli animali vengono posti in attesa della macellazione, gestione degli animali durante la macellazione, tempi di attesa nel macello ecc., *Ibidem*, Part II, par. 3, 4, 5.

<sup>34</sup> La gola dell'animale deve essere tagliata da un rapido ed ininterrotto movimento del coltello, sia le arterie della carotide che le vene giugulari devono essere recise, il coltello usato per macellare l'animale deve essere ispezionato prima della macellazione per essere sicuri che sia sufficientemente grande ed affilato per uccidere l'animale, *Ibidem*, Part II, par. 6.

<sup>35</sup> "Il gestore di un macello in cui gli animali sono stati uccisi secondo un metodo religioso e la persona che ha eseguito la macellazione rituale dovrà assicurarsi che nel caso in cui l'animale non sia stato stordito, non sia rimosso finché non sia completamente svenuto e comunque non prima della scadenza" di alcuni termini temporali fissati convenzionalmente per le diverse tipologie di animali, ad es. 20 secondi dalla macellazione per pecore e capre, 30 secondi per i bovini ecc., *Ibidem*, Part II, par. 7.

<sup>36</sup> *The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) (Amendment) Regulations 1999 no. 400*: "(4) In Schedule 12 (additional provisions for slaughter by a religious method) paragraph 8 shall be replaced by the following paragraph: "Prohibition against slaughter by a religious method elsewhere than in a Slaughterhouse. No person shall slaughter any animal by a religious method, or cause or permit any animal to be so slaughtered, elsewhere than in a slaughterhouse licensed under regulation 4 of the Fresh Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1995(d)."

<sup>37</sup> *Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996*, Schedule 12, par. 8, Statutory Rules 1996 n. 558.

<sup>38</sup> Del cibo *halal* si occupano gli allegati 5 A delle Guide Pratiche dei Paesi del Regno Unito, *Annex 5 A: Guidance for food law enforcement officers on halal food issues*. Cfr. *Food Law Practice Guidance (England)*,

Le questioni affrontate nel dibattito sulla macellazione rituale nel Regno Unito non si discostano da quelle presenti in altri Paesi europei, e riguardano il problematico equilibrio tra tutela delle tradizioni alimentari religiose e salvaguardia del benessere degli animali<sup>39</sup>. Le due prospettive spesso hanno contrapposto le associazioni a tutela degli animali e il governo britannico.

Il *Farm Animal Welfare Council*<sup>40</sup> nelle conclusioni del rapporto del 1985 evidenziava la maggiore sofferenza cui era sottoposto l'animale nella macellazione rituale rispetto a quella causata dal metodo del previo stordimento<sup>41</sup>. A tale voce si aggiungeva quella della *Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals* che in un fascicolo del 1995 enunciava la sua posizione sulla questione: il diritto fondamentale di praticare la religione e di rispettarne i riti e le prescrizioni deve arrestarsi dinanzi al rispetto della salute e del benessere degli animali<sup>42</sup>, che diviene, quindi, un limite di "ordine pubblico" alla libertà religiosa. Un più recente rapporto del *FAWC*, esaminando le tre principali questioni problematiche concernenti la

---

marzo 2006, da <http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/practiceguidanceeng.pdf>; *Food Law Practice Guidance (Wales)*, luglio 2006, da <http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/enforcement/foodlawpracticeguidancewales.pdf>; *Food Law Practice Guidance (Scotland)*, settembre 2006 da <http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/scottishcoppg.pdf>; *Food Law Practice Guidance (Northern Ireland)*, giugno 2006 da <http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/nicoppg.pdf>.

<sup>39</sup> Alle istanze degli animalisti, per la verità, si aggiungono nel Regno Unito, in modo sempre più incisivo a seguito soprattutto della vicenda "della mucca pazza", quelle a sostegno della tutela dei consumatori, a difesa del "diritto del consumatore di scegliere ciò che mangia e di scegliere un modo di produzione che soddisfi la sua coscienza di consumatore cittadino", F. BERGEAUD-BLACKLER, cit., p. 18.

<sup>40</sup> Tale organismo è un'agenzia indipendente dal governo.

<sup>41</sup> "L'evidenza scientifica più aggiornata a nostra disposizione e la nostra personale osservazione non lasciano dubbi che il metodo religioso di macellazione, anche ove svolto nelle condizioni ideali, comporti un livello di sofferenza, dolore e terrore che non si verifica nell'animale previamente stordito", *Farm Animal Welfare Council, Report on the Welfare of Livestock when Slaughtered by Religious Methods*, HMSO 1985, par. 92.

<sup>42</sup> "La *RSPCA* riconosce che in ogni Paese democratico è diritto fondamentale di ogni gruppo religioso praticare la propria religione senza alcun impedimento, ma nel caso in cui le credenze religiose siano direttamente responsabili della sofferenza degli animali, tale diritto deve essere limitato. Sicuramente non sarebbe irragionevole suggerire che, alla luce della nuova conoscenza scientifica e della maggiore attenzione della società al benessere degli animali, le tradizioni religiose possano essere modificate per assicurare il benessere dell'animale prima e durante la macellazione", *RSPCA Farm Animal Welfare Booklet*, 1995. A tale posizione si contrapponeva quella espressa dall'Associazione dei giuristi musulmani del Regno Unito che in un documento respingeva le critiche riaffermando la garanzia della macellazione rituale musulmana quale manifestazione del diritto di libertà religiosa, *THE ASSOCIATION OF MUSLIM LAWYERS (UK), CHOWDHURY MUEEN-UDDIN, Religious Slaughter and the Welfare of Animals*, 1998, pp. 1-3.



macellazione rituale senza previo stordimento, e cioè le procedure pre-macellazione, il potenziale terrore e dolore durante il dissanguamento, il tempo necessario per la perdita dei sensi dell'animale<sup>43</sup>, ha concluso che tale metodo provoca una sofferenza non necessaria e sproporzionata rispetto alle ordinarie procedure di macellazione<sup>44</sup>, e ha formulato una serie di raccomandazioni al governo. In particolare, l'agenzia affermava l'inaccettabilità della macellazione senza previo stordimento ed invitava il Governo a "eliminare la vigente eccezione per le macellazioni rituali"<sup>45</sup>; proponeva, inoltre, che fino all'entrata in vigore della nuova normativa fosse imposto l'obbligo che ogni animale non stordito prima del taglio della gola fosse stordito con un colpo inferto immediatamente dopo<sup>46</sup>. Anche la Federazione dei Veterinari d'Europa in un documento del 2002 affermava che "dal punto di vista del benessere di un animale, e del rispetto per l'animale come essere senziente, la pratica della macellazione senza previo stordimento fosse inaccettabile in ogni caso"<sup>47</sup>.

Nel 2004, il Ministero delle politiche agricole e forestali, dopo una vastissima consultazione che aveva coinvolto centinaia di organizzazioni

---

<sup>43</sup> Sono numerose le indagini scientifico-veterinarie che analizzano i tempi necessari perché il bestiame macellato senza previo stordimento perda i sensi a seguito del dissanguamento. Cfr. ad esempio T. GRANDIN, *Kosher Box Operation, Design, and Cutting Technique will Affect the Time Required for Cattle to Lose Sensibility*, da <http://www.grandin.com>; T. GRANDIN, J. M. REGENSTEIN, *Religious slaughter and animal welfare: a discussion for meat scientist*, in *Meat Focus International*, marzo 1994, pp. 115-123; F. BAGER, T.J. BRAGGINS, C.E. DEVINE, A.E. GRAAFHUS, DJ. MELLOR, A. TAENER, M.P. UPSDELL, *Onset of insensibility in calves: Effects of electroplectic seizure and exsanguination on the spontaneous electrocortical activity and indices of cerebral metabolism*, in *Resource Veterinary Science*, 1992, 52, pp. 162-173.

<sup>44</sup> La violenza e la forza necessarie per esporre la gola dell'animale vivo al taglio sono molto maggiori rispetto a quelle necessarie per la macellazione convenzionale; il taglio drastico della gola inevitabilmente scatena una raffica di sensazioni dolorose al cervello di un animale vivo e cosciente, prima che sopravvenga la morte; il tempo necessario perché l'animale muoia è più lungo a causa dell'occlusione delle arterie della carotide che si contraggono dopo il taglio mantenendo così una certa pressione sanguigna al cervello, FAWC, *Report on the Welfare of Farmed Animals at Slaughter or Killing, Part 1: Red Meat Animals*, giugno 2003.

<sup>45</sup> "Council considers that slaughter without pre-stunning is unacceptable and that the Government should repeal the current exemption", FAWC, *Report on the Welfare of Farmed Animals at Slaughter or Killing, Part 1: Red Meat Animals*, giugno 2003, par. 201.

<sup>46</sup> "Until the current exemption which permits slaughter without pre-stunning is repealed, Council recommends that any animal not stunned before slaughter should receive an immediate post-cun stun", *Ivi*, par. 203.

<sup>47</sup> FEDERATION OF VETERINARIANS OF EUROPE, *Slaughter of Animals without prior stunning. FVE Position Paper/02/104*, da <http://www.fve.org>.

del settore alimentare, di consumatori e comunità religiose, rigettava le proposte dell’Agenzia di abrogare la vigente eccezione che consente di produrre legittimamente carne Kasher e Halal a seguito di macellazione senza previo stordimento<sup>48</sup>. Pur riconoscendo, infatti, la validità delle prove scientifiche che dimostrano che l’animale stordito prima della macellazione non patisce alcuna sofferenza durante il procedimento, “il Governo è obbligato a rispettare i diritti dei gruppi religiosi e accetta che il previo stordimento o lo stordimento immediatamente successivo alla macellazione non sia compatibile con le convinzioni sulla macellazione rituale delle confessioni ebraica e musulmana”<sup>49</sup>. D’altro canto, il Governo affermava di comprendere le richieste dei consumatori di essere informati sul metodo di macellazione delle carni poste in vendita sul mercato e si impegnava ad affrontare il problema della etichettatura delle carni macellate ritualmente<sup>50</sup>. Quanto poi alla proposta di introdurre l’obbligo dello stordimento immediatamente dopo la macellazione rituale, il Governo dichiarava il proprio impegno nel dialogare con le autorità religiose sulla possibilità di ammettere su base volontaria tale metodo in modo che fosse compatibile con le credenze religiose<sup>51</sup>.

Il documento governativo evidentemente non è stato ben accolto dalle associazioni a tutela degli animali. La *RSPCA*, ad esempio, aveva risposto alla consultazione del Ministero invitando il Governo a considerare più attentamente le implicazioni della normativa sulla macellazione rituale sul benessere degli animali da macello<sup>52</sup>. Nonostante tali osservazioni, nel suo rapporto finale del marzo 2005, il Governo ribadiva che non avrebbe modificato la legislazione in materia e che la macellazione senza previo

---

<sup>48</sup> “Il Governo non intende vietare la macellazione di animali senza il previo stordimento”, Department for Environment, Food and Rural Affairs, *Response to Recommendations*, aprile 2004, par. 201.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Ibidem*. Sul problema del mercato alimentare delle carni *halal* e *kasher* e della loro etichettatura, cfr. F. BERGEAUD-BLACKLER, cit., pp. 20 ss.

<sup>51</sup> “The Government is committed to respect for the rights of religious groups and accepts that a compulsory immediate post-cut stun on cattle would not be compatible with the requirements of religious slaughter by Jewish and Muslim groups. We will continue to discuss with the religious authorities the extent to which a voluntary immediate post-cut stun might be introduced in a manner that is compatible with their beliefs”, *Ibidem*.

<sup>52</sup> Tale organismo, inoltre, faceva notare che in Nuova Zelanda tutti gli animali macellati secondo il metodo Halal e che tutti gli animali macellati secondo il metodo Kasher sono storditi immediatamente prima che sia praticata l’incisione nel collo, RSPCA Farm Animal Department, *Religious Slaughter*, febbraio 2009, p. 2.



stordimento avrebbe continuato ad essere consentita per le confessioni ebraica e musulmana.

Nel “bilanciamento di interessi” tra tutela delle tradizioni e convinzioni religiose e benessere degli animali, pertanto, il governo britannico, pur con tutte le cautele necessarie in tema di igiene, autorizzazioni ed etichettatura delle carni, propende a favore del diritto dei gruppi religiosi a vedere rispettate le prescrizioni in tema di dieta ed alimentazione, qualificando tale diritto come *diretta espressione della libertà religiosa*.

Oltre che dalla federazione europea dei veterinari, e da organismi e gruppi più o meno istituzionalizzati a difesa dei diritti degli animali, la scelta normativa compiuta dal governo britannico è criticata anche da quella parte di dottrina che guarda con diffidenza le cd. “cultural exemption clauses”, cioè quelle “libertà negative esercitate individualmente, garantite a membri di un gruppo religioso o culturale le cui pratiche siano tali che una legge generale ed apparentemente neutrale rappresenterebbe per esse un ostacolo discriminatorio”<sup>53</sup>. Perché tali eccezioni possano essere ammesse nell’ordinamento, parte della dottrina britannica sostiene da un lato la necessità che vi sia una ragione sufficiente a giustificare la non applicazione della regola generale e dall’altro lato che le ragioni siano anche idonee a dimostrare che, ove non prese in considerazione, la generale applicabilità della legge provocherebbe un *vulnus* ingiustificabile alla libertà individuale<sup>54</sup>. La macellazione rituale, a giudizio di alcuni studiosi, non integrerebbe nessuno dei requisiti necessari per l’introduzione di una *cultural exemption*, innanzitutto in quanto essa non è considerata espressione della libertà religiosa e poi in quanto violerebbe lo “spirito” stesso della legge generale, e cioè la garanzia di un livello minimo al di sotto del quale la sofferenza degli animali durante la macellazione non può essere tollerata dallo Stato<sup>55</sup>.

Sotto il primo profilo, tale dottrina osserva come non tutte le pratiche “religiosamente motivate” ricadano in modo automatico nella categoria della libertà religiosa, le cui limitazioni devono essere fondate – secondo

---

<sup>53</sup> J. LEVY, *The Multiculturalism of Fear*, Oxford, Oxford University Press, 2000, p. 128.

<sup>54</sup> “Either the case for the law (or some version of it) is strong enough to rule out exemptions, or the case that can be made for the exemptions is strong enough to suggest that there should be no law anyway”, B. BARRY, *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism*, Cambridge, Polity, 2001, p. 39.

<sup>55</sup> A. SHORTEN, *Cultural Exemption: The Case of Religious Slaughter Legislation*, 2005, p. 5.

l'elaborazione statunitense del *balancing test*<sup>56</sup> - su un *compelling state interest*<sup>57</sup>. Esisterebbe infatti una "importante distinzione tra due differenti tipologie di restrizioni alla libertà religiosa: quelle che incidono sulla libertà di un soggetto di seguire la sua fede (la possibilità dei fedeli di osservare i doveri sanciti nelle scritture, come seguire gli obblighi della preghiera o le regole di abbigliamento, prendere la comunione, non violare i comandamenti e così via) e quelle rispetto alle quali, invece, la legge generale si pone in contrasto con la regola religiosa o la tradizione, al punto da determinare degli *svantaggi* ad una confessione, ed in qualche modo, ai suoi fedeli (ad esempio, la possibilità per un musulmano di lavorare di Venerdì, o di un sikh di lavorare in un cantiere edile a causa del turbante, ecc.)"<sup>58</sup>.

La macellazione rituale sarebbe ascrivibile, appunto, a questa seconda categoria, dal momento che il divieto di macellare carne senza il previo stordimento dell'animale non costituirebbe in sé una minaccia alla libertà religiosa o al modo di vita tradizionalmente osservato dagli ebrei o musulmani, "come lo sarebbe ad esempio l'obbligo del servizio militare per i Quaccheri"<sup>59</sup>. Gli svantaggi subiti da ebrei e musulmani per effetto di un potenziale divieto di macellazione rituale, sostiene questa parte della dottrina, non si tradurrebbero in una ingiustificabile disegualianza, dal momento che l'"eguale trattamento" non è sovrapponibile al concetto di "trattamento identico", e pertanto sarebbero legittime quelle restrizioni nelle libertà negative (come il non mangiare carne *non kosher* o *non halal*) che non intacchino la parità di opportunità e di *chances* garantite a tutte le opzioni religiose in una società democratica<sup>60</sup>. A tali argomenti, si aggiunge quello secondo il quale negare la "cultural exemption" della macellazione rituale non inciderebbe in alcun modo sulla *dignità umana* dei fedeli ebrei e musulmani: "benché il cibo (e talvolta anche la carne) possa avere un posto in una ipotetica lista dei pre-requisiti necessari per la dignità umana, le carni *halal* e *kosher* in sé sembrano essere dei candidati meno promettenti"<sup>61</sup>.

<sup>56</sup> Cfr. Employment Division, *Department of Human Resources of Oregon v. Smith*, 484 U.S. 872 (1990).

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> P. JONES, *Bearing the Consequences of Belief*, in R. GOODIN, P. PETTIT (eds.), *Contemporary Political Philosophy*, Oxford, Blackwell, 1997, pp. 551-563.

<sup>59</sup> A. SHORTEN, cit., p. 7.

<sup>60</sup> *Ibidem*. "Even if one accepts that a universal law mandating pre-stunning unfairly disadvantages some Jews and Muslims, leaving them with a smaller bundle of (effective) negative liberties than other citizens, it does not straightforwardly follow that such citizens have fewer *opportunities* than anyone else [...]".

<sup>61</sup> *Ibidem*.

Il dibattito giuridico-filosofico attorno al tema della macellazione rituale ed alle sue implicazioni sulla libertà religiosa individuale è – come emerso dalle argomentazioni delle differenti posizioni in materia – decisamente animato<sup>62</sup>.

La soluzione del governo britannico, confermata nella sostanza dai recenti orientamenti comunitari ci appare corretta ed equilibrata. L'osservanza delle prescrizioni alimentari, ed il conseguente diritto a macellare gli animali secondo il proprio rito religioso, non possono essere, infatti, ascritti – a nostro avviso – ad una categoria “degradata” di facoltà connesse alla libertà religiosa. Gli esiti derivanti da eventuali divieti di macellazione rituale, pertanto, non potrebbero essere qualificati come meri “svantaggi”, ma come concrete ipotesi di restrizione della libertà religiosa individuale, ed in particolare della libertà di “vivere ed agire secondo coscienza”.

Il livello di vigenza ed attuazione delle libertà individuali, d'altra parte, si sperimenta in concreto nella capacità di un ordinamento di rispondere alle esigenze religiose della popolazione per l'appunto in quelle situazioni nelle quali esse si collocano in potenziale contrasto con alcune leggi (o tradizioni) di carattere generale. Una volta verificata la non contrarietà all'ordine pubblico dell'osservanza di pratiche religiose e constatata la ragionevole e proporzionata ammissibilità di eccezioni alla regola generale, le istituzioni devono impiegare ogni sforzo per garantire la piena e sostanziale attuazione del diritto di libertà religiosa degli individui.

Le contrapposte – e non meno meritevoli di attenzione – esigenze di tutela e benessere degli animali da macello, d'altra parte, devono continuare a rappresentare per i legislatori, come già è avvenuto con la nuova normativa comunitaria, il criterio fondamentale per determinare le modalità e le procedure di abbattimento e per individuare nuove tecniche di perfezionamento della macellazione, senza mortificare le prescrizioni alimentari di ebrei e musulmani.

3. La “dieta religiosa” negli ospedali quale attuazione dell'informazione e della partecipazione del paziente al “trattamento sanitario”.

Il Ministero della Salute britannico ha avviato un piano di riforma del *National Health Service* (Servizio Sanitario Nazionale) che ha l'obiettivo di

---

<sup>62</sup> Per una interessante prospettiva filosofica, cfr. M. TALLACCHINI, *Dignità, etica science-based, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza*, in questo quaderno.

assicurare l'attuazione di un facile, appropriato e paritario accesso ai servizi sanitari a tutti gli utenti britannici<sup>63</sup>. Tappa importante di questo ambizioso progetto è stato l'impegno ad avviare un percorso di studio, riconoscimento e gestione delle esigenze personali (religiose, culturali e alimentari) delle multiculturali e spiritualmente diverse comunità che fruiscono del servizio sanitario nazionale e lavorano al suo interno<sup>64</sup>.

Il Direttore Nazionale per l'Eguaglianza e i Diritti Umani del Ministero della Salute britannico, d'altra parte, ha evidenziato come sia accertato da numerose ricerche che l'attenzione ai bisogni religiosi e culturali dei pazienti e degli utenti del servizio sanitario contribuisce notevolmente al loro benessere, riducendo ad esempio il periodo di degenza in ospedale<sup>65</sup>.

Non esiste una normativa specifica che imponga al *National Health Service* di orientare la sua prassi all'attuazione del principio di uguaglianza in ambito religioso o di coscienza, tuttavia il Ministero della Salute ha considerato di estrema importanza ed utilità avviare dei programmi per implementare il principio di eguaglianza religiosa anche e soprattutto in un settore come quello sanitario<sup>66</sup>, dove le convinzioni di fede e di coscienza assumono spesso un peso specifico più rilevante in ragione dei vissuti di sofferenza e debolezza con cui operatori e personale sanitari si devono quotidianamente confrontare. Le convinzioni religiose, infatti, svolgono un ruolo centrale sulle scelte sanitarie individuali<sup>67</sup> e allo stesso tempo possono generare il rischio di incomprensioni tra i professionisti e le persone affidate alle loro cure<sup>68</sup>.

La consapevolezza della centralità dell'identità religiosa nei trattamenti sanitari è stata la ragione principale dell'emanazione da parte del Ministero

---

<sup>63</sup> Cfr. *National Health Service Plan*, 2000.

<sup>64</sup> Cfr. *Religion or belief*, da <http://www.dh.gov.uk>.

<sup>65</sup> S. SHARMA, DEPARTMENT OF HEALTH, *Religion or Belief. A practical guide for the NHS*, gennaio 2009, da <http://www.dh.gov.uk>.

<sup>66</sup> DEPARTMENT OF HEALTH, *Religion or Belief. A practical guide for the NHS*, cit., p. 38.

<sup>67</sup> Ad esempio, le convinzioni sulle questioni di inizio vita possono influenzare le scelte in materia di medicina riproduttiva, aborto, contraccezione, medicina neonatale, così come le convinzioni sul "fine vita" incidono sulle scelte nel trattamento delle "malattie terminali", della donazione degli organi ecc.

<sup>68</sup> Cfr. N. A. KIRKWOOD, *A Hospital Handbook on Multiculturalism and Religion*, Morehouse Publishing, Harrisburg, 1993, p. XI. Per un ampio quadro sul rapporto tra convinzioni religiose ed assistenza sanitaria nell'Unione Europea, cfr. D. PETROVA, J. CLIFFORD, *Religion and Healthcare in the European Union. Policy Issues and Trends*, NEF, Initiative on Religion and Democracy in Europe, 2009, da <http://www.nefic.org/docs/projects/NEF%20RelDem%20%20RELIGION%20&%20HEALTHCARE%20-%20Final.pdf>

della Salute britannico di una serie di provvedimenti, per lo più codici di condotta e guide pratiche, allo scopo da un lato di offrire agli operatori sanitari un quadro ampio ed approfondito sui fondamenti di fede e le abitudini proprie degli appartenenti alle religioni presenti nel Regno Unito, dall'altro lato di rispondere tramite servizi individualizzati alle esigenze culturali e religiose dei pazienti. Si ricordino, ad esempio, la *National Health Service Chaplaincy Guidance* pubblicata dal Ministero della Salute nel 2003, nella quale si individuano le competenze dell'assistenza religiosa ospedaliera che "gestisce" la diversità culturale e religiosa dei pazienti, e la recentissima Guida pratica per il Servizio Sanitario Nazionale su religione e credenza che offre un quadro esaustivo delle necessità religiose sia del personale ospedaliero<sup>69</sup> che dei pazienti<sup>70</sup> e predispone delle linee guida per rispondere concretamente ai bisogni religiosi in ambito sanitario<sup>71</sup>.

Il tema delle prescrizioni alimentari religiose è ampiamente trattato nei documenti del Ministero della salute, sul presupposto che le regole alimentari influiscono in modo incisivo sui trattamenti sanitari e più in generale sullo stato di salute dei soggetti.

Dal punto di vista del personale ospedaliero, la guida invita a tenere in considerazione nella predisposizione dei menu nelle mense, le varie abitudini alimentari religiosamente fondate<sup>72</sup>, nonché gli obblighi di digiuno che potrebbero incidere sul rendimento professionale dei lavoratori che lo osservano<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> DEPARTMENT OF HEALTH, *Religion or Belief. A practical guide for the NHS*, gennaio 2009, da <http://www.dh.gov.uk>, Section two: Key Areas to consider in employment.

<sup>70</sup> *Ivi*, Section three: Key Areas to consider in providing services.

<sup>71</sup> *Ivi*, Section four: Process – how to integrate issues on religion or belief into action. Planning for single equality schemes.

<sup>72</sup> "Molte religioni o convinzioni hanno delle specifiche regole alimentari. Perciò, coloro che consumano cibo al lavoro possono avere la necessità di conservarlo e riscaldarlo separatamente dagli altri cibi. Per esempio, alcuni ebrei non possono conservare la carne insieme ai latticini, e i musulmani non vogliono che il loro cibo sia in contatto con carne di maiale o con qualsiasi altro alimento che sia venuto in contatto con essa. I vegetariani per ragioni religiose o di credenza non vogliono che il loro cibo sia conservato insieme alla carne. Tutti questi sono problemi molto concreti e i datori di lavoro devono essere pronti a discutere per trovare soluzioni condivise", *ivi*, p. 15. Delle mense, si parlerà più diffusamente nelle parti dedicate ai luoghi di lavoro e alle scuole.

<sup>73</sup> "In alcune religioni, digiunare per un certo periodo di tempo costituisce un vero e proprio obbligo. Deve essere prestata grande attenzione alle modalità di supportare lo staff durante questi periodi, ma i datori di lavoro devono anche essere attenti ad evitare che troppe richieste di straordinari a carico dell'altro personale non causi conflitti o atteggiamenti discriminatori", *ivi*, p. 15.



Passando più specificamente alle questioni che coinvolgono i pazienti, la guida pratica ministeriale del gennaio 2009 esorta il personale ad interrogare sempre i ricoverati sulle loro necessità alimentari: non bisogna mai incorrere nell'errore, infatti, di presumere che un individuo in quanto appartenente ad una specifica confessione religiosa debba per ciò solo essere necessariamente osservante di tutte le prescrizioni alimentari proprie di quella fede<sup>74</sup>. Le scelte individuali durante la malattia, infatti, possono dipendere anche da fattori quali l'appartenenza ad una piuttosto che ad un'altra corrente della medesima religione, ovvero il grado di osservanza delle prescrizioni di fede (ad esempio essere ortodossi, progressisti, moderati o fondamentalisti ecc.). Pertanto ogni paziente deve essere trattato innanzitutto come individuo e per fare questo è fondamentale svolgere una indagine approfondita sulle esigenze alimentari dei soggetti al momento dell'ingresso in ospedale. La nutrizione d'altra parte è un elemento essenziale del trattamento sanitario ed il rifiuto del cibo (o di alcuni cibi) incide notevolmente sul percorso di guarigione del soggetto. L'informazione sugli obblighi alimentari religiosi ai quali un paziente si sente legato è quindi il primo passo per predisporre un trattamento sanitario efficace e coerente con le necessità dei pazienti e per evitare, ad esempio, che il rifiuto del cibo possa essere interpretato quale sintomo di malattia. Le esigenze alimentari, inoltre, spesso sono tanto più pressanti in un momento come quello della malattia in cui molti fedeli divengono anche più osservanti in segno di devozione<sup>75</sup>. Per rispondere a tali questioni la guida pratica ministeriale suggerisce di stipulare accordi contrattuali chiari con i fornitori alimentari per gli ospedali e case di cura così da assicurare che il cibo destinato a persone di differenti religioni e credenze risponda alle loro aspettative e sia soprattutto certificato in modo trasparente. Ovviamente sarà cura del *National Health Service* informare le agenzie di catering sulle ordinazioni di cibo *halal*, *kosher*, vegetariano o di tipo *vegan*<sup>76</sup>.

Sviluppo rilevante della questione delle prescrizioni alimentari religiose è il problema del consenso al trattamento sanitario quando ad esempio

---

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 15.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>76</sup> Il veganismo è una filosofia di vita che impone un tipo di dieta vegetariana "più radicale". Il veganismo esclude dall'alimentazione tutti i prodotti di origine animale. Rifiuta il consumo non solo della carne degli animali (carne, pesce, frutti di mare...), ma anche gli alimenti derivati, e cioè i latticini, le uova, il burro, il miele... soli cibi autorizzati sono la frutta e la verdura, i legumi (piselli, fave, fagioli...), la soia, i cereali (riso, mais, farro...), la frutta a guscio (noci, nocciole), i semi e tutti i prodotti che ne derivano (soprattutto latte e olio).



preveda la somministrazione di farmaci di origine suina, che potrebbero essere proibiti agli ebrei e ai musulmani, o di farmaci di origine bovina o che contengano cartilagini animali, proibiti agli Hindu, o ancora di farmaci a base alcolica che potrebbero creare problemi ai fedeli musulmani<sup>77</sup>. Il consumo di gelatina, ad esempio, è accettato dai musulmani solo se derivata da una fonte halal; se esiste un farmaco alternativo (ad esempio non in capsule a base di gelatina) sarebbe comunque preferibile se equivalente a quello vietato dalla regola religiosa<sup>78</sup>. Nella religione ebraica, inoltre, esiste una distinzione tra le regole da osservarsi in caso di farmaci per assunzione orale e quelle proprie dei farmaci non assunti per via orale. Il medicinale derivato da alimenti non-kosher se prescritto per via orale dovrebbe essere sostituito con un farmaco equivalente “religiosamente” permesso, a meno che non possa operare l’eccezione che consente comunque agli ebrei di assumere farmaci “non-kosher” in caso di pericolo di vita<sup>79</sup>. Le complesse questioni ed istanze connesse al delicato equilibrio tra somministrazione di farmaci e rispetto delle prescrizioni alimentari sono state trattate autonomamente ed in modo approfondito da un rapporto informativo pubblicato nel 2004 dal *National Prescribing Centre* ed intitolato “Informed Choice in Medicine Taking. Drugs of Porcine Origin & Clinical Alternatives”<sup>80</sup>. Anche questo documento come la guida del Ministero della Salute sull’impatto della religione nei trattamenti sanitari, è collocabile nel progetto ministeriale di attuazione di un sistema sanitario responsabilizzante ed orientato al principio di eguaglianza sostanziale in ambito religioso. L’ampliamento delle possibilità di scelta dei pazienti è un obiettivo chiave

<sup>77</sup> DEPARTMENT OF HEALTH, *Religion or Belief. A practical guide for the NHS*, cit., p. 32.

<sup>78</sup> *Ibidem*.

<sup>79</sup> I trattamenti medici che sono permessi secondo la legge ebraica sono chiamati *halochoc*.

<sup>80</sup> Il rapporto è consultabile sul sito del National Prescribing Centre all’indirizzo <http://www.keele.ac.uk/schools/pharm/npcplus/medicinespartner/DrugsofPorcineOrigin.htm>. La letteratura medica europea e mondiale ha pubblicato una serie di studi sulle politiche da attuare rispetto alle problematiche religiose attinenti al trattamento sanitario sotto il profilo degli obblighi alimentari, cfr. ad esempio C. EASTERBROOK, G. MADDERN, [Department of Surgery, University of Adelaide and the Queen Elizabeth Hospital, Australia], *Porcine and bovine surgical products: Jewish, Muslim, and Hindu perspectives*, in *Archives of Surgery*, 2008, 143, no. 4, pp. 366-370; S. P. SATTAR, M. S. AHMED, J. MADISON, D. R. OLSEN, S. C. BHATIA, S. ELLAHI, F. MAJEED, S. RAMASWAMY, F. PETTY, D.R. WILSON, *Patient and physician attitudes to using medications with religiously forbidden ingredients*, in *Annals of Pharmacotherapy*, novembre 2004, 38, no. 11, pp. 1830-1835; S. P. SATTAR, M. S. AHMED, F. MAJEED, F. PETTY, *Inert medication ingredients causing nonadherence due to religious beliefs*, in *Annals of Pharmacotherapy*, aprile 2004, 38, no. 4, pp. 621-624; A. T. MC KENNIS, *Caring for the Islamic patient*, in *AORN Journal* giugno 1999, 69, no. 6, pp. 1187-1196.

del *NHS* che entra nel 21mo secolo<sup>81</sup>. La scelta da proporre ai pazienti non può essere limitata al “quando” e al “come” della cura, ma anche e soprattutto al tipo ed alle modalità di trattamento cui sottoporsi. L’offerta della possibilità di scelta non è funzionale solo all’esigenza di rispondere ai differenti bisogni e necessità del paziente, ma costituisce un elemento imprescindibile per il coinvolgimento dei pazienti nella propria cura in qualità di veri protagonisti del percorso di guarigione. Ciò garantisce molti più risultati rispetto ad un trattamento subito, nel quale il paziente rimane all’oscuro di ciò che gli viene somministrato e non partecipa alle scelte di cura. Considerare il paziente non come recettore passivo delle decisioni sulle prescrizioni farmacologiche, ma come un soggetto che ha le proprie convinzioni sul trattamento, ha una influenza chiave sul buon esito stesso della cura.

Le convinzioni religiose in materia alimentare sono considerate, quindi, come l’elemento imprescindibile per raggiungere un pieno e consapevole consenso al trattamento sanitario dei pazienti fedeli. Con tale obiettivo, la guida pubblicata nel 2004 detta una serie di condotte da osservarsi<sup>82</sup>, allo scopo di conciliare il rispetto delle prescrizioni alimentari religiose e il consenso al trattamento sanitario, attraverso il riconoscimento e la comprensione delle credenze dei pazienti, la conoscenza della composizione dei farmaci, dei loro eccipienti, delle loro alternative, e la predisposizione dell’opportunità di discutere le difficoltà del paziente e dell’impegno di ottenere una consapevole scelta di cura. A tal fine, la guida allega una serie

---

<sup>81</sup> National Prescribing Centre, *Informed Choice in Medicine taking. Drugs of Porcine Origin & Clinical Alternatives*, marzo 2004, p. 1.

<sup>82</sup> Tali condotte sono specificamente elencate: offrire al paziente la possibilità di discutere sui farmaci loro prescritti e di esprimere le loro opinioni in merito; sviluppare tra il personale sanitario una diffusa conoscenza relativa alle differenti religioni e culture ed assicurare un facile accesso alle fonti informative di riferimento; assicurare una effettiva comunicazione tra medici e pazienti basata su informazioni appropriate; creare un collegamento costante con i leaders religiosi e i ministri di culto locali (Per i musulmani, ad esempio, l’organo di riferimento è il *Muslim Council of Britain* che, tra le altre cose, si occupa di rispondere alle richieste di informazione e alle delucidazioni dei pazienti musulmani ricoverati negli ospedali britannici. Cfr. <http://www.mcb.org.uk>); raccogliere periodicamente e regolarmente informazioni relative alle credenze religiose dei pazienti e alle correlate questioni concernenti la salute, assicurando che queste siano tenute in debita considerazione nella progettazione del trattamento sanitario; considerare lo sviluppo di gruppi di lavoro multidisciplinari che coinvolgano pazienti provenienti da una molteplicità di background etnici, leaders religiosi e medici professionisti al fine di progettare strategie dirette a risolvere le complesse questioni della diversità. National Prescribing Centre, *Informed Choice in Medicine taking. Drugs of Porcine Origin & Clinical Alternatives*, cit., p. 6.

di tabelle: la prima contiene l'elenco dei farmaci di origine suina, con i riferimenti sulle denominazioni dei farmaci, sulle indicazioni terapeutiche, sulla componente suina del farmaco e dei suoi eccipienti, sulla forma nella quale si presenta<sup>83</sup>, la seconda contiene le alternative terapeutiche ai farmaci di origine suina<sup>84</sup>.

L'attenzione alle prescrizioni alimentari religiose nel trattamento sanitario dei pazienti e nella predisposizione della cura è osservata nel Regno Unito anche dalle singole aziende ospedaliere che hanno recepito le indicazioni del Ministero della Salute e del National Health Service. Pressoché tutti gli ospedali si sono dotati, infatti, di guide pratiche che in ottemperanza alla Carta degli Standards dei pazienti informano il personale medico e sanitario sia sulle caratteristiche generali delle religioni dei ricoverati, sotto il profilo delle pratiche di culto, delle Scritture Sacre, delle festività religiose, che sulle questioni che più direttamente possono incidere sul periodo di degenza, come appunto la dieta e le prescrizioni alimentari, o le concezioni religiose in materia di vita e di morte. Tali guide si presentano come veri e propri "manuali tascabili" che offrono le coordinate principali sui contenuti essenziali delle religioni più diffuse nel Regno Unito<sup>85</sup>, con il dichiarato ed esplicito scopo di trattare il paziente con "rispetto e dignità", attraverso l'attenzione per le abitudini alimentari che ne costituiscono espressione determinante<sup>86</sup>.

Come le "prescrizioni alimentari positive" che impongono determinate regole alimentari, così l'obbligo religioso del digiuno, soprattutto se protratto per un lungo periodo di tempo, ha un notevole impatto sullo stato di salute dei soggetti – e ancor più dei pazienti. Il *National Health Service* non ha trascurato neppure questo aspetto e nel 2007 ha collaborato con

---

<sup>83</sup> *Ivi*, Tabella 2.

<sup>84</sup> *Ivi*, Tabella 3.

<sup>85</sup> Religione cristiana (Testimoni di Geova, Anglicani, Cattolici romani, Mormoni), religione musulmana, religione ebraica, Hindu, Sikh, Buddista, Baha'i ecc. Le guide prendono in esame anche le caratteristiche principali delle opzioni atee.

<sup>86</sup> Tra i manuali pratici pubblicati dalle aziende ospedaliere britanniche in collaborazione con il National Health Service, si ricordino: The Oakhill Trust, Bromley Hospitals, *To comfort always. An inter-cultural spiritual care directory for use in the Health Services*, 2006; Bradford Teaching Hospitals NHS Trust, *Faith Requirements Resource Pack. A guide for Hospital Staff to improve Patient Care*; Lancashire Teaching Hospitals, *Pastoral Care Services. The Concise Guide to the Customs of Religious Culture and Practice*; Queen Elizabeth Hospital, *Policy for ensuring that religious beliefs are respected*, settembre 2003; South Warwickshire Combined Care NHS Trust, *Respecting religious and cultural beliefs: a best practice guide for those involved in the welfare patients*, gennaio 2005.

l'organizzazione *Community in action* alla preparazione di una guida per “un digiuno salutare” ad uso dei musulmani britannici che osservano il Ramadan e del personale sanitario che potrebbe trovarsi a curare gli effetti dannosi del digiuno religioso. La guida è stata compilata da un gruppo di esperti medici, da docenti e ricercatori musulmani che hanno armonizzato lo spirito dell'Islam con consigli e suggerimenti scientificamente fondati<sup>87</sup>. Lo scopo dichiarato del progetto è stato quello di fornire una chiara ed accessibile informazione su come mantenere un buono stato di salute durante il digiuno del Ramadan, per fare scelte più informate, minimizzare le complicazioni e massimizzare i benefici del digiuno<sup>88</sup>. Il Ministero della Salute, infatti – come si afferma nella parte introduttiva della guida – “è impegnato a rispondere ai bisogni ed alle esigenze di tutte le fasce della nostra eterogenea popolazione, e questa guida rappresenta un esempio di quel gruppo di attività che, in collaborazione con le comunità religiose, abbiamo supportato al fine di promuovere la salute pubblica”<sup>89</sup>. L'utilità dell'iniziativa è tanto più evidente ove si prendano in esame i recenti dati sociologici che hanno dimostrato come nel Regno Unito, le comunità musulmane siano quelle che sperimentano maggiormente le diseguaglianze in ambito sanitario<sup>90</sup>.

La guida richiama la dottrina musulmana sulla dieta e l'alimentazione, incoraggiando i fedeli “a fare del loro meglio per condurre uno stile di vita salutare che preveda una dieta bilanciata, regolare esercizio fisico e mentale e un equilibrio tra bisogni materiali e spirituali”<sup>91</sup>. Il mese del Ramadan è visto come una grande opportunità per ripristinare un sano stile di vita. Il digiuno, infatti, consente di educare la gestione dei propri costumi alimentari, di migliorare l'autocontrollo e la disciplina. Con questi presupposti, la guida si articola in diversi capitoli che trattano dell'impatto fisiologico del digiuno, suggeriscono i cibi da consumarsi nelle ore in cui è consentito mangiare, affrontano i potenziali problemi medici e le eventuali soluzioni, pianificano la dieta, e rispondono alle più frequenti domande sul digiuno in generale e sulle questioni mediche in particolare. La guida inoltre

---

<sup>87</sup> La guida è consultabile online sul sito del Ministero della Salute: [http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH\\_078409](http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_078409)

<sup>88</sup> *Ramadan Health Guide. A guide to healthy fasting*, 2007, p. 3.

<sup>89</sup> *Ibidem*.

<sup>90</sup> In particolare, le comunità di origine pachistana e bengalese hanno uno stato di salute in media peggiore del resto della popolazione britannica. Cfr. Department of Health, *Health Survey for England 2004, 2005*.

<sup>91</sup> *Ramadan Health Guide. A guide to healthy fasting*, 2007, p. 4.

contiene un capitolo con le informazioni sul Ramadan dirette ai medici e ai professionisti nella sanità.

L'impegno del Regno Unito nella tutela delle diversità religiose presenti nella società e nella promozione dell'eguaglianza sostanziale in ambito sanitario, quindi, si realizza in modo incisivo anche nell'attenzione al rispetto delle prescrizioni alimentari religiose, che nella fase della malattia, si connotano in modo ancora più evidente come espressioni della dignità umana dei fedeli. Gli obblighi alimentari – e i connessi impegni di digiuno – sono presi in considerazione sia da norme di carattere regolamentare del comparto sanitario che dai codici di deontologia del personale e sono trattati alla stregua di veri e propri “oggetti di informazione e consenso”, allo scopo di rendere partecipe e protagonista il paziente anche sotto il profilo dell'adesione spirituale e morale al proprio trattamento sanitario.

#### 4. Cibo e religione nelle carceri: un instabile equilibrio tra rispetto della identità collettiva ed esigenze di ordine pubblico.

Sin dall'epoca medievale, la religione ha svolto nel “trattamento carcerario” un ruolo di rilievo nella progettazione del “recupero” e della “guarigione spirituale” dei detenuti<sup>92</sup>. La religione era a tutti gli effetti uno strumento “forzoso” di educazione dei condannati, che attraverso di essa potevano “convertire” la propria vita dal male al bene. Alla figura dei Direttori delle carceri si aggiungeva quella dei Cappellani – per lo più appartenenti alla religione anglicana – che si occupavano del “lato spirituale” del detenuto così come i medici si prendevano cura delle malattie fisiche. Un concetto fu chiaro fin dalle prime regolamentazioni delle strutture carcerarie, e cioè che “nessun carcere è in grado di funzionare senza un Direttore, un Cappellano e un Medico”<sup>93</sup>.

Da strumento “obbligatorio” di educazione nel contesto del trattamento carcerario, la religione nelle strutture penitenziarie è oggi considerata nel Regno Unito – così come in altri Paesi europei – oggetto di un diritto di libertà dei detenuti, garantito e tutelato dalla disciplina penitenziaria quale espressione di dignità umana.

Nel contesto carcerario è inoltre preponderante l'aspetto identitario dell'appartenenza religiosa. La fede e l'osservanza dei precetti religiosi divengono dei veri e propri “marcatori di identità” non solo individuale, ma

---

<sup>92</sup> M. LEECH, D. CHENEY, *The Prisons Handbook*, Waterside Press, 2002, p. 357.

<sup>93</sup> *Ibidem*.



anche collettiva, e determinano l'inclusione in un gruppo (culturale, etnico, religioso) che spesso nelle dinamiche tra detenuti si fa garante della protezione e della sicurezza dei propri membri<sup>94</sup>. L'appartenenza al gruppo religioso e la propria identità di fedele sono confermate dal grado di rispetto delle prescrizioni religiose proprie di quella fede. In quest'ottica l'osservanza delle prescrizioni alimentari è – assieme alle pratiche del culto e della preghiera – la maniera più evidente attraverso la quale può esprimersi la religiosità di un detenuto.

La complessità del quadro appena delineato è arricchita da un'altra considerazione, più generale, che attiene all'alimentazione nelle carceri: il cibo – come commentava un Direttore di carcere – è un fattore chiave anche per garantire l'ordine e il controllo<sup>95</sup>.

Il duplice elemento della tutela delle identità (e delle diversità) religiose individuali e collettive e della garanzia dell'ordine pubblico rendono l'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose un argomento che è divenuto sempre più complesso con il crescere del pluralismo religioso, anche nelle carceri, e con il differenziarsi delle esigenze religiose della popolazione penitenziaria.

La complessità delle questioni in gioco emerge dalla articolazione del sistema di fonti che nel corso del tempo hanno disciplinato la tutela della dimensione religiosa nelle carceri e che sono il risultato dell'intreccio tra

---

<sup>94</sup> Ciò emerge, ad esempio, da una interessante ricerca svolta presso l'Università di Birmingham sulla conversione dei detenuti degli istituti penitenziari britannici alla religione musulmana. Dal 1993, il numero dei musulmani nelle carceri britanniche è triplicato: da 2106 nel Marzo 1993 a 6136 nel giugno 2003. Nel 2003 i musulmani rappresentavano l'8% della popolazione carceraria, nonostante nel Regno Unito essi siano solo il 2,7% della popolazione. Tra le innumerevoli ragioni di questa sovra rappresentazione, la conversione all'Islam (o una riaffermazione delle identità musulmane) costituisce un fattore determinante della crescita del numero dei detenuti musulmani. Il rigore delle prescrizioni religiose musulmane consente ai detenuti di costruire una propria identità e di percepire un senso di appartenenza ad un gruppo che protegge e difende i suoi membri dai rischi di vittimizzazione e che allo stesso tempo li educa all'autocontrollo e alla disciplina. Cfr. B. SPALEK, EL-S. HASSAN, *Religion in Prison: Conversion to Islam*, in *Prison Service Journal*, 2006, n. 163, da <http://www.hmprisonservice.gov.uk/resourcecentre/prisonservicejournal/>.

<sup>95</sup> “Il cibo è una delle quattro cose che deve andare bene se si vuole che il carcere conservi un tetto”. Gli altri elementi sono la corrispondenza, l'acqua calda e le visite, cfr. HM Prison Service, *Serving Time: Prisoner Diet and Exercise*, London, The Stationery Office, marzo 2006, p. 1, p. 7: “Inadequate portion sizes, lack of variety and poorly cooked food can contribute to serious complaints and dissension, with a risk to the Prison Service's goal of maintaining good order”. “Le carceri devono distribuire cibo che sia nutriente, ben preparato e servito, ragionevolmente variegato, e sufficiente nelle quantità, altrimenti i momenti dei pasti possono diventare catalizzatori di agitazioni”, HM Prison Service, *Serving Time*, cit., p. 7.



normazione primaria statale e secondaria regolamentare, di origine ministeriale o del dipartimento penitenziario. La normativa primaria che detta le norme applicabili in tutto il Regno Unito è contenuta nel *The Prison Act 1952*, emendato nel corso del tempo<sup>96</sup>. Il carattere generale ed ampio di tale fonte non consentiva la previsione di regole dettagliate in materia di rispetto delle prescrizioni alimentari religiose. Le uniche disposizioni sulla libertà religiosa sono quelle relative all'assistenza spirituale e alla regola della registrazione della confessione religiosa di appartenenza del detenuto al momento dell'ingresso in carcere<sup>97</sup>.

La normativa di carattere secondario è stata emanata in forza delle competenze che la legislazione primaria ha conferito al Ministro degli Interni allo scopo di dettare una serie di regole “per l'organizzazione delle carceri e per la classificazione, il trattamento, l'impiego, la disciplina e il controllo dei soggetti detenuti”<sup>98</sup>. La principale fonte regolamentare è

---

<sup>96</sup> *Prison Act 1952 c.52* (15 and 16 Geo 6 and 1 Eliz 2), da <http://www.opsi.gov.uk>.

<sup>97</sup> «Prison officers 7. Prison officers.— (1) Every prison shall have a governor, a chaplain and a medical officer and such other officers as may be necessary. [...] (4) The chaplain and any assistant chaplain shall be a clergyman of the Church of England [...] 9. Exercise of office of chaplain. — (1) A person shall not officiate as chaplain of two prisons unless the prisons are within convenient distance of each other and are together designed to receive not more than one hundred prisoners. (2) Notice of the nomination of a chaplain or assistant chaplain to a prison shall, within one month after it is made, be given to the bishop of the diocese in which the prison is situate; and the chaplain or assistant chaplain shall not officiate in the prison except under the authority of a licence from the bishop. [...] 10. Appointment of prison ministers. — (1) Where in any prison the number of prisoners who belong to a religious denomination other than the Church of England is such as in the opinion of the Secretary of State to require the appointment of a minister of that denomination, the Secretary of State may appoint such a minister to that prison. (2) The Secretary of State may pay a minister appointed under the preceding subsection such remuneration as he thinks reasonable. (3) The Secretary of State may allow a minister of any denomination other than the Church of England to visit prisoners of his denomination in a prison to which no minister of that denomination has been appointed under this section. (4) No prisoner shall be visited against his will by such a minister as is mentioned in the last preceding subsection; but every prisoner not belonging to the Church of England shall be allowed, in accordance with the arrangements in force in the prison in which he is confined, to attend chapel or to be visited by the chaplain. (5) The governor of a prison shall on the reception of each prisoner record the religious denomination to which the prisoner declares himself to belong, and shall give to any minister who under this section is appointed to the prison or permitted to visit prisoners therein a list of the prisoners who have declared themselves to belong to his denomination; and the minister shall not be permitted to visit any other prisoners.», *Prison Act 1952 c.52*.

<sup>98</sup> V. KING, S. CREIGHTON, H. ARNOTT, *Prisoners and the Law*, in M. LEECH, D. CHENEY, *The Prisons Handbook*, Waterside Press, 2002, p. 475.

rappresentata dalle *Prison Rules 1999, n. 728*<sup>99</sup>, che pur dettando una serie di disposizioni maggiormente dettagliate rispetto alla legge del 1952 in materia di assistenza spirituale, non si occupa delle prescrizioni alimentari religiose nelle carceri. Tale aspetto è invece oggetto del Regolamento del Centro di giustizia giovanile dell'Irlanda del Nord, il quale – oltre a riproporre letteralmente la norma regolamentare in materia di qualità, varietà e quantità del cibo offerto in carcere – aggiunge che esso deve tener conto “dell’età, dello stato di salute e, per quanto possibile, delle esigenze religiose o culturali” dei minori<sup>100</sup>. Tale disposizione è ribadita con più chiarezza nella riforma del regolamento del 2008 che impone al Direttore dell’istituto penitenziario per minorenni di assicurare che il cibo “risponda a qualsiasi esigenza di dieta del minore dovuta sia a ragioni di salute, che a convinzioni religiose, origini razziali, *background* culturali”<sup>101</sup>. Anche in Scozia un regolamento in materia di istituti penitenziari minorili stabilisce che la dieta nelle carceri deve tenere in considerazione le esigenze “religiose, culturali, o di altro tipo” dei detenuti<sup>102</sup>.

Le scarse disposizioni contenute nei regolamenti necessitano costantemente di essere integrate da una serie di atti dirigenziali emanati dalle sedi centrali del sistema penitenziario (*Prison Service Headquarters*), allo scopo di fornire una guida all’interpretazione dei regolamenti e di informare in merito alle modifiche nella implementazione della politica e della prassi penale e penitenziaria.

In tale ambito, occorre preliminarmente osservare che ciascuna nazione del Regno Unito si è dotata di un proprio sistema penitenziario, in armonia con la normativa primaria. Le differenze sostanziali tra le norme emanate dai dipartimenti penitenziari nazionali tuttavia sono minime, tanto da poter correttamente parlare di “norme fotocopia” che esaminano e disciplinano le medesime problematiche con modalità e strumenti sovrapponibili. Tali fonti di riferimento sono in particolare i *Prison Service Orders (PSOs)* e i *Prison Service Instruction (PSIs)* che contengono guide dettagliate dirette al personale penitenziario su come implementare le direttive. Nonostante tali

---

<sup>99</sup> Tale fonte è stata poi aggiornata da una serie di atti successive: *Prison (amendment) Rules 2000, Prison (Amendment) (2) Rules 2000, rules 13-19, Young Offender Rules, Consolidated 2000, rules 27-33.*

<sup>100</sup> *Juvenile Justice Centre Rules (Northern Ireland) 1999, n. 28, par. 47, da* <http://www.opsi.gov.uk>.

<sup>101</sup> *Juvenile Justice Centre Rules (Northern Ireland) 2008, n. 427, par. 16 (1) e) da* <http://www.opsi.gov.uk>.

<sup>102</sup> *The Prisons and Young Offenders Institutions (Scotland) Rules 1994, n. 1931 (S.85), da* <http://www.opsi.gov.uk>.

atti non abbiano forza di legge, una loro violazione da parte del personale penitenziario potrebbe costituire una prova di comportamento negligente o illegittimo nell'ambito di un processo per *judicial review*<sup>103</sup>.

Tra le fonti più importanti occorre richiamare il *Prison Service Order n. 4550* (cd. *Religion Manual*) che richiamandosi alle Regole ministeriali, “aggiorna le istruzioni in materia di osservanza ed esercizio della religione in carcere.”<sup>104</sup>. Con riferimento alle prescrizioni alimentari religiose, la guida precisa che i detenuti devono “avere una dieta che coincida con gli obblighi della loro religione e che sia concordata tra un organismo religioso rilevante e l'ufficio centrale del *Prison Service*”<sup>105</sup>. La parte più consistente del documento è rappresentata da una serie di allegati che si occupano di descrivere i fondamenti essenziali di tutte le religioni rappresentate dalla popolazione carceraria, indicando le esigenze che la professione di tali fedi potrebbe far sorgere nella vita nell'istituto penitenziario<sup>106</sup>. Così oltre a predisporre un elenco degli oggetti “a significato religioso” che i detenuti hanno il permesso di conservare nelle loro celle (ad esempio, immagini di Buddha, incensi, panchetti per la preghiera per i buddisti, crocifissi, bibbia, rosari per i cristiani ecc.), il manuale elenca le prescrizioni alimentari per ogni confessione religiosa indicando anche gli obblighi alimentari connessi a determinate festività religiose. Per quest'ultimo aspetto, in particolare, ogni anno il *Prison Service* emana una Istruzione con il calendario delle festività religiose e le connesse esigenze di culto – soprattutto sotto il profilo dell'astensione dal lavoro e delle prescrizioni alimentari – che devono essere garantite ai detenuti<sup>107</sup>. Il documento contiene una serie di istruzioni peculiari per ciò che concerne i costi del cibo offerto in occasione di festività religiose. Nei casi in cui il cibo sia distribuito a spese pubbliche,

---

<sup>103</sup> V. KING, S. CREIGHTON, H. ARNOTT, *Prisoners and the Law*, cit., p. 475.

<sup>104</sup> *Prison Service Order on Religion, n. 4550*, 30 ottobre 2000, aggiornato da una serie di emendamenti emanate con alcune *Prison Service Instructions*. Es. PSI 54-2002 – Religion PSO 4550 (5 novembre 2002); PSI 18-2003 – PSO on Religion (13 maggio 2003); PSI 36-2003 – Annexes to Chapter 1 (25 agosto 2003); PSI 45-2003 – Faith Annexes to Chapter 1 (14 ottobre 2003); PSI 21-2005 – Replaces annex to Chapter 3 (15 giugno 2005); PSI 33-2005 – Paganism – Annex H1 to Chapter 1 (31 agosto 2005) e da ultimo il PSI 28-2007 del 18 luglio 2007 che riforma la guida allegata al PSO 4550 sull'ebraismo.

<sup>105</sup> *Prison Service Order on Religion, n. 4550*, 30 ottobre 2000, par. 1.43.

<sup>106</sup> Le confessioni religiose specificamente prese in esame sono: il Buddismo, il Cristianesimo, l'Induismo, l'Islam, l'ebraismo, la religione Sikh, e dedica delle sezioni speciali per i mormoni e i “pagani”.

<sup>107</sup> HM Prison Service, *Prison Service Instruction n. 46/2008, Religious Festivals Dates for 2009*, 6 gennaio 2009, da <http://www.hmprisonservice.gov.uk>

esso deve essere preparato nelle cucine del carcere. Solo nel caso di non funzionamento delle cucine o di preparazione di cibi *kosher* si deve ricorrere all'acquisto di cibo da fonti esterne, previa autorizzazione del coordinamento degli assistenti spirituali, dell'assistente della specifica religione di cui si tratta, e degli altri dirigenti del settore come il Catering Manager e il Dipartimento della Sicurezza. Inoltre vige la regola per cui le spese sopportate per l'acquisto e la preparazione di "pasti religiosi" nei giorni delle festività devono essere equilibrate sia in ragione del costo pro-capite dei detenuti che ne fanno richiesta, sia in ragione dei costi allocati per il cibo dei detenuti delle singole confessioni religiose: insomma l'amministrazione penitenziaria non può destinare maggiori risorse economiche per garantire le prescrizioni alimentari durante la Pasqua ebraica (es. consumo di pane non lievitato) rispetto a quante ne spende per garantire gli obblighi alimentari connessi al Ramadan per i musulmani (es. quantità di cibo serale corrispondenti a un doppio pasto regolare). È consentito alle comunità religiose presenti sul territorio donare cibo ai detenuti in occasione delle festività religiose, purché gli alimenti siano preparati in casa e siano sottoposti al controllo e all'approvazione del Direttore del carcere. Con riferimento al *Ramadan* ad esempio, i provvedimenti citati offrono una serie di regole dettagliate proprio in ragione delle peculiarità di tale festività musulmana, che ha importanti implicazioni sull'organizzazione penitenziaria, in termini di orari dei pasti e di ingresso e accettazione nella struttura carceraria. Mentre l'orario dei pasti serali è consumato di regola circa un'ora dopo il tramonto, al detenuto musulmano che è al lavoro o a scuola deve essere garantito uno snack da consumarsi prima del pasto serale principale; il detenuto ha inoltre bisogno di un permesso di 20 minuti prima del pasto per rompere il digiuno e recitare le preghiere<sup>108</sup>. Inoltre, a sera, ogni detenuto musulmano ha il diritto, durante il *Ramadan*, di ricevere una quantità di cibo corrispondente a due pasti: il primo relativo alla cena per interrompere il digiuno e l'altro in sostituzione della colazione e del pranzo del giorno dopo che il detenuto può consumare più tardi – durante la notte – nella sua cella<sup>109</sup>. Anche le festività ebraiche hanno dei risvolti importanti in ambito di prescrizioni alimentari e l'Istruzione del *Prison Service* ne tiene conto, prescrivendo che ad esempio durante la festa del *Kippur* i detenuti ebrei che desiderano osservare il digiuno devono ricevere "un pasto sostanzioso non meno di

---

<sup>108</sup> *Prison Service Order on Religion*, cit., p. 79.

<sup>109</sup> *Ibidem*.

un'ora prima del tramonto della vigilia del giorno di digiuno ed un ulteriore pasto sostanzioso a conclusione del digiuno la notte del giorno successivo"<sup>110</sup>. Particolari prescrizioni alimentari sono garantite ai detenuti ebrei anche durante la *Pesach* (Pasqua ebraica, che ricorda l'esodo degli israeliti dall'Egitto e la liberazione dalla tirannia dei faraoni). Anche in tale occasione il dipartimento penitenziario garantisce ai detenuti ebrei il consumo di pane azzimo (*matzah*)<sup>111</sup> e l'utilizzo di un set di posate e stoviglie nuovo rispetto a quello utilizzato nel corso dell'anno.

Come per gli ebrei e i musulmani, anche per i cristiani cattolici sono prese in considerazione dall'amministrazione penitenziaria delle regole di garanzia dell'osservanza delle prescrizioni alimentari religiose in alcuni giorni dell'anno. Così l'Istruzione del *Prison Service* sulle festività religiose ricorda che il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo i cattolici osservano il digiuno e l'astinenza dalla carne<sup>112</sup>. Curiose, anche se probabilmente non frequentemente applicate, sono le regole che l'amministrazione penitenziaria detta a tutela dell'esercizio del "paganesimo" in carcere, in particolare con riferimento al consumo di vino, parte integrante di alcuni riti pagani. Si stabilisce che il vino sia ordinato e fatto pervenire nel luogo di detenzione dal *Dipartimento per l'Assistenza spirituale in carcere* (e non dall'assistente "pagano"), sia tenuto al sicuro e utilizzato solo ed esclusivamente sotto la supervisione del "cappellano pagano"<sup>113</sup>. Regole dettagliate sono poi previste per l'impiego del vino nelle cerimonie celebrate in carcere.

Oltre alle prescrizioni alimentari proprie dei giorni di festa, tuttavia, come già osservato, alcune confessioni religiose impongono l'osservanza di diete specifiche durante tutto l'anno. L'amministrazione penitenziaria del Regno Unito tiene conto di queste esigenze ed ha emanato nel 2008 un nuovo *Prison Service Order* che aggiorna le regole sul servizio mensa delle

---

<sup>110</sup> *Ivi*, p. 94.

<sup>111</sup> Per garantire il rispetto delle prescrizioni alimentari ebraiche durante la festa della *Pesach*, inoltre, il dipartimento penitenziario ha concordato con il *Jewish Visitation Committee* (comitato che si occupa dell'assistenza spirituale agli ebrei nei luoghi di segregazione) un elenco di cibi *kosher*: 5 confezioni di *matzos* (pane azzimo); 500 g di margarina magra; una coppa di zuppa; 300 g di formaggio in porzioni; 250 g di marmellata; 2 porzioni di frutta fresca; insalata; tè, caffè e altre bevande, *ivi*, p. 98.

<sup>112</sup> Sui fondamenti teologici e antropologici delle prescrizioni alimentari cristiane, cfr. G. BONI, A. ZANOTTI, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell'Occidente cristiano*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 209 ss.

<sup>113</sup> *Ivi*, p. 133.



carceri<sup>114</sup>. Oltre all'inquadrimento razionale della materia – disciplinata sempre alla luce del bilanciamento tra garanzia dell'ordine pubblico e del controllo e tutela della dignità umana della popolazione carceraria<sup>115</sup> - e ad una serie di regole per il corretto ed equilibrato apporto nutrizionale nelle carceri, il documento elenca le principali direttive da osservarsi nella somministrazione del cibo ai detenuti appartenenti alle singole confessioni religiose, non solo dal punto di vista della predisposizione di menu accettabili dai fedeli, ma anche sotto il profilo delle modalità di reperimento dei cibi (es. i prodotti *halal* e *kosher* devono essere adeguatamente etichettati), delle modalità di conservazione, di preparazione e di servizio. Il documento, inoltre, individua delle buone prassi nella gestione della mensa per le minoranze religiose, tra le quali: disporre di materiali etichettati correttamente, invitare nelle cucine gli assistenti spirituali di riferimento, predisporre scorte di cibo per le festività religiose, coinvolgere i detenuti delle differenti religioni e minoranze etniche nel lavoro in cucina e nella preparazione dei cibi<sup>116</sup>.

L'implementazione delle regole alimentari dettate dall'amministrazione penitenziaria è controllata periodicamente dall'agenzia nazionale indipendente *National Audit Office*, che ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole di economicità, efficienza ed efficacia da parte delle amministrazioni pubbliche che utilizzano finanziamenti statali. Tale agenzia elabora dei rapporti che poi presenta alla *House of Commons* che dopo attenta valutazione formula conclusioni e raccomandazioni alle amministrazioni "controllate".

L'ultimo rapporto del *NAO* che si è occupato della dieta nelle carceri risale al marzo 2006<sup>117</sup>. La complessità dell'attuazione del rispetto delle prescrizioni alimentari religiose è testimoniata dal dato che il *Prison Service* ha identificato undici differenti diete religiose e culturali, con cui il servizio mensa deve fare i conti. Tra gli aspetti di più difficile attuazione emerge innanzitutto la frequente mancanza di adeguata etichettatura dei prodotti alimentari musulmani<sup>118</sup>, e poi un problema di percezione e fiducia dei detenuti i quali rifiutano il cibo, nonostante le rassicurazioni che esso sia

---

<sup>114</sup> HM Prison Service, Prison Service Order n. 5000, *Prison Catering Service*, 9 aprile 2008, da <http://www.hmprisonservice.gov.uk>.

<sup>115</sup> Il documento parla letteralmente di "decency agenda", che esige attenzione per i bisogni della variegata ed eterogenea popolazione carceraria.

<sup>116</sup> *Prison Catering Service*, cit., p. 31.

<sup>117</sup> National Audit Office, HM Prison Service, *Serving Time: Prisoner Diet and Exercise*, 6 marzo 2006.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 2.

effettivamente preparato nel rispetto delle prescrizioni religiose<sup>119</sup>. Infatti, secondo il rapporto del *NAO*, 4 delle 16 carceri visitate non erano in grado di conservare gli alimenti *halal* separatamente dagli altri cibi, anche se si preoccupavano di porre in essere delle accortezze per evitare il contatto tra diverse tipologie di alimenti<sup>120</sup>. In undici istituti penitenziari le stoviglie per la preparazione del cibo musulmano, come coltelli, taglieri, pentole e piatti, non erano classificate e conservate separatamente. La questione della fiducia dei detenuti è, per certi versi, ancora più spinosa. In molti casi, infatti, è difficile convincere i detenuti che il cibo somministrato rispetti effettivamente gli standards alimentari richiesti dalla loro religione. Il National Audit Office individua delle buone prassi da osservare per consolidare la fiducia dei detenuti sul rispetto delle prescrizioni alimentari religiose: invitare i leaders religiosi locali, come gli imam, negli istituti penitenziari per vigilare sulla preparazione e la conservazione dei cibi e discutere qualsiasi questione con i detenuti e i ristoratori; rispettare le festività religiose più importanti preparando pasti specifici e garantendo ai detenuti musulmani di osservare il *Ramadan*; coinvolgere i detenuti appartenenti a minoranze etniche o religiose nella preparazione e nella distribuzione dei loro pasti nelle cucine e nel servizio<sup>121</sup>. Il rapporto del *NAO* è stato presentato al Dipartimento Finanza pubblica della House of Commons, il quale ha elaborato delle conclusioni interessanti che evidenziano come la difficoltà maggiore negli istituti penitenziari sia proprio quella di soddisfare le esigenze alimentari dei detenuti musulmani, che dimostrano di avere poca fiducia nelle modalità con le quali sono preparati e serviti cibi *halal*. Il gran numero di detenuti musulmani nelle carceri britanniche ha imposto al *Prison Service* di valutare come una vera e propria priorità la predisposizione di una buona ed adeguata dieta *halal*<sup>122</sup>. Anche il dipartimento della *House of Commons* valuta positivamente le prassi di coinvolgimento di leaders religiosi e detenuti per accrescere il rapporto di fiducia tra i fedeli e l'amministrazione penitenziaria. Un ulteriore ostacolo alla implementazione del rispetto delle prescrizioni alimentari religiose nelle carceri rilevato dall'*Independent Monitoring Board* in un rapporto del 2007/2008 sulla *Maghaberry Prison* nell'Irlanda

---

<sup>119</sup> *Ibidem.*

<sup>120</sup> *Ibidem.*

<sup>121</sup> *Ibidem.*

<sup>122</sup> HOUSE OF COMMONS., Public Accounts. Fifty-Sixth Report, 28 giugno 2006 da <http://www.publications.parliament.uk/>

del Nord, è la difficoltà di comprendere per ragioni di differenze linguistiche gli ingredienti dei piatti inseriti nei menu<sup>123</sup>. Anche in questo caso la soluzione per ovviare a tale problema è l'adozione di misure inclusive e partecipative che coinvolgano detenuti e *leaders* religiosi.

#### 5. La dieta religiosa nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro: il diritto alla diversità.

Con l'affermazione della società multiculturale e multireligiosa, la garanzia del diritto a vivere "secondo coscienza" è entrato a pieno titolo nelle priorità e obiettivi fatti propri da tutte le istituzioni che regolamentano gli "spazi pubblici" nei quali si svolge la vita associata.

L'ambito, in senso lato, lavorativo (scuole, università, luoghi di lavoro) è – come già visto anche per i dipendenti delle cd. strutture separate – un luogo privilegiato in cui si confrontano differenti culture e religioni ed in cui si sperimenta la tenuta delle politiche antidiscriminatorie ed inclusive che, su impulso dell'Unione Europea, tutti gli Stati si sforzano di implementare nel proprio ordinamento giuridico. È recente l'ultimo rapporto della *Equality and Human Rights Commission*, che prende in esame le buone prassi nel reclutamento, nel trattamento del personale lavorativo sotto il profilo dell'età, del genere e dell'orientamento religioso, allo scopo di verificare il raggiungimento del duplice obiettivo della tutela del principio di uguaglianza e del rispetto delle diversità esistenti<sup>124</sup>.

Accanto al dato sociologico della differenziazione in senso multireligioso delle società, quindi, si moltiplicano le fonti normative che, a diversi livelli, impongono una sempre maggiore attenzione *al rispetto della diversità*, garantita non più attraverso una mera attuazione dell'eguaglianza formale, ma tramite misure di carattere cd. positivo che, concedendo una serie di "facilitazioni" (*facilities*), rimuovono quelle condizioni di fatto sfavorevoli che intaccano il diritto a rispettare i dettami religiosi di individui e gruppi solo di recente entrati nel panorama sociale e politico europeo.

La scuola è, forse, l'ambito in cui più che altrove è possibile sperimentare l'importanza che la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione può sortire nella coesione delle società multireligiose. L'ambiente

---

<sup>123</sup> Independent Monitoring Board Report, *Maghaberry Prison*, Annual Report for 2007/2008 da <http://www.imb-ni.org.uk/publications/Maghaberry0708.pdf>

<sup>124</sup> Equality and Human Rights Commission, Research report n. 36, *Integration in the workplace: emerging employment practice on age, sexual orientation and religion or belief*, autunno 2009, da [http://www.equalityhumanrights.com/uploaded\\_files/research/integration\\_in\\_the\\_workplace.pdf](http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/research/integration_in_the_workplace.pdf)

scolastico, infatti, è caratterizzato dalle tendenze dei bambini e ragazzini – soprattutto nelle scuole primarie – che si adattano facilmente a stili di vita nuovi e diversi dai propri, e dalle legittime aspettative dei genitori che desiderano che la scuola rispetti le tradizioni culturali e religiose della propria famiglia. La scuola, quindi, ha l'importante compito di non annullare le differenze esistenti tra gli alunni, accedendo ad una cultura assimilazionista, ma di trasformarle in risorse educative e culturali per l'intera popolazione studentesca. In questa prospettiva, la mensa è vista dalle istituzioni scolastiche del Regno Unito come un luogo ed un momento fondamentali per segnalare l'attenzione ed il rispetto delle minoranze ed allo stesso tempo per educare gli alunni alla conoscenza delle appartenenze religiose diverse dalla propria. Tale approccio è fatto proprio, ad esempio, dal ministero per le politiche agricole e forestali (*Department for Environment, Food and Rural Affairs*) che in un documento sulla sostenibilità alimentare dei servizi di mensa ha posto come obiettivo fondamentale la “progettazione e promozione di menu e la selezione di piatti salutari che rispondano ai bisogni dei consumatori appartenenti a minoranze culturali o religiose”<sup>125</sup>. Tale obiettivo, d'altra parte, appare in linea con gli *standards* elaborati dallo *School Food Trust* per le mense scolastiche<sup>126</sup>, il quale esorta tutte le scuole a provvedere nel loro servizio mensa alle diversità etniche, specialmente nei casi in cui gli studenti hanno credenze religiose o consuetudini culturali che incidono sul regime alimentare<sup>127</sup>. La tutela delle differenti abitudini alimentari degli studenti è annoverata poi tra gli obiettivi principali dei progetti per l'attuazione di politiche antidiscriminatorie nei vari settori dei servizi pubblici. La nuova priorità dei cd. *Single Equality Schemes* è infatti “accrescere gli *standards* delle mense scolastiche” ed “assicurare che il cibo risulti invitante [...] per tutti” e quindi che sia “culturalmente e religiosamente idoneo”<sup>128</sup>.

---

<sup>125</sup> DEFRA. Public Sector Food Procurement Initiative, *Putting it into practice. Advice for the promotion healthy food and improving the sustainability and efficiency of food procurement, catering services and supply*, Febbraio 2008.

<sup>126</sup> Lo *School Food Trust* è stato creato dal *Department for Education and Skills* – che ha operato nel Regno Unito dal 2001 al 2007 – nel settembre 2005. Il suo scopo è riformare i pasti scolastici e l'educazione alimentare, promuovere la salute dei bambini e dei ragazzi e migliorare la qualità del cibo nelle scuole.

<sup>127</sup> SCHOOL FOOD TRUST, *A guide to the Government's new food-based standards for school lunches*, da <http://www.schoolfoodtrust.org.uk>.

<sup>128</sup> Single Equality Scheme, Delivery Plan 2009-2010.

Il rispetto delle tradizioni alimentari religiose, inoltre, si colora nell'ambiente scolastico anche di una valenza educativa che coinvolge gli studenti e le loro famiglie. Un progetto interessante è, ad esempio, previsto per le comunità pakistane e del Bangladesh presenti nelle scuole, nelle quali alcune mamme, collaborano con le autorità scolastiche nell'identificazione degli ostacoli specifici che queste comunità incontrano nell'osservare le proprie prescrizioni alimentari religiose.

Un ruolo importante nell'attuazione del principio di eguaglianza nei luoghi di lavoro è stato svolto dall'*Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003* in ottemperanza del quale un'associazione di colleges universitari in una guida di buona condotta ha previsto tra le misure positive di intervento a favore dei propri studenti e personale la predisposizione della fornitura di cibi rispettosi delle esigenze alimentari degli impiegati e degli studenti attraverso un monitoraggio sulla questione all'inizio di ogni anno accademico<sup>129</sup>.

In ambito aziendale, poi, l'Acas (*Advisory, Conciliation and Arbitration Service*, che si occupa di controllare e perfezionare l'organizzazione della vita lavorativa anche attraverso la promozione di migliori relazioni professionali) ha pubblicato una guida che prende in esame – così come quelle emanate nel settore della sanità o degli istituti di pena – le esigenze religiose che possono emergere durante il periodo di lavoro. Nel capitolo dedicato alla tutela dell'osservanza religiosa nei luoghi di lavoro, ampio spazio è dedicato alle prescrizioni alimentari, a proposito delle quali la guida ricorda che “alcune religioni o credenze hanno degli specifici obblighi alimentari. Se il personale consuma di solito i pasti nel luogo di lavoro, emerge la necessità che il cibo sia preparato e conservato in maniera differente a seconda delle contingenti esigenze religiose”<sup>130</sup>. A tal proposito è individuata la buona prassi di “consultare gli impiegati su tali questioni al fine di trovare una reciprocamente accettabile soluzione per qualsiasi problema alimentare”<sup>131</sup>. Anche il problema del digiuno religioso può porre delle questioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro. La guida dispone che i datori di lavoro debbano considerare le modalità con le quali sostenere il personale durante tali periodi. Tuttavia, i datori devono prestare attenzione ad assicurare che ciò non comporti uno squilibrio nel trattamento

---

<sup>129</sup> *Joint Agreement on Guidance for Religion or Belief Equality in Employment in Further Education Colleges*, Gennaio 2008.

<sup>130</sup> ACAS. A guide for employers and employees, *Religion or belief and the workplace, Religion or belief and the workplace*, p. 19.

<sup>131</sup> *Ibidem*.



tra lavoratori che potrebbe causare conflitti”<sup>132</sup>. La guida poi predispose una serie di allegati che descrivono le caratteristiche delle principali confessioni religiose, con le relative consuetudini e obblighi alimentari.

6. Osservazioni conclusive. Appartenenza confessionale, obblighi alimentari e dignità umana dei fedeli nel Regno Unito.

Il duplice connotato delle prescrizioni alimentari religiose - l’ “identità per differenziazione” e la dignità umana – emerge chiaramente dalla disamina dei provvedimenti adottati dalle istituzioni britanniche per rispondere in modo non “assimilazionista” alle esigenze religiose alimentari della popolazione.

La gestione dell’aspetto alimentare nel contesto di differenti enti – quali ospedali, scuole, carceri, aziende di ristorazione – , infatti, evidenzia come “il tema del cibo segnali in maniera emblematica i modi con cui una società tratta la questione della differenza”<sup>133</sup>. Nelle politiche britanniche su tali aspetti emerge la consapevolezza che la *regolamentazione* delle differenze debba necessariamente passare attraverso la *conoscenza* di tali differenze; le guide ministeriali o istituzionali dirette ad operatori e personale nei diversi settori di servizi testimoniano gli sforzi impiegati per informare gli addetti su fondamenti, pratiche e riti di tutte le religioni presenti nel Regno Unito. D’altra parte, l’individualità e la dignità del fedele sono rispettate nella misura in cui i provvedimenti chiariscono che l’appartenenza dichiarata, di per sé non comporta automaticamente l’osservanza *tout court* di ogni prescrizione religiosa, ma che occorre interpellare il singolo fedele per testare, nel rispetto della riservatezza, il grado di adesione alle regole confessionali. La complessità della gestione delle differenze risiede nel fatto che esse non marcano solo dall’esterno le abitudini dei diversi gruppi religiosi, ma sono in grado di articolare in modo eterogeneo anche dall’interno l’osservanza degli appartenenti ad una medesima confessione religiosa. L’attenzione alla singolarità del fedele dimostra la volontà di non cadere in errori di semplificazione che incidono sulla percezione del sé individuale, prima che su quella collettiva e di appartenenza.

Aspetto comune dei provvedimenti esaminati è il *metodo* del dialogo tra istituzioni, fornitori di servizi e *leaders* religiosi locali. Le fonti di tutela

---

<sup>132</sup> *Ibidem*.

<sup>133</sup> C. D’AMBROS, *Cibo e istituzioni: omologare o riconoscere le differenze?*, in *Cibo, cultura, identità*, cit., p. 35.

delle prescrizioni alimentari religiose potrebbero infatti essere divise in due gruppi: quelle *unilaterali statali*, per lo più ascrivibili alla cd. *Secondary legislation*, come i *Prison Service Orders* e le *Prison Service Instructions*, che contengono le regole per l'applicazione, nei più svariati settori della pubblica amministrazione, dei principi generali di non discriminazione enunciati dalla legislazione primaria, e i provvedimenti "di carattere informativo-deontologico", come le guide, i codici di condotta ecc. In entrambi questi gruppi di fonti, può ravvisarsi, quale elemento comune, la partecipazione delle comunità religiose all'attuazione concreta di quei principi di non discriminazione che pur se di competenza statale le riguarda direttamente. Così, se la legislazione secondaria è a tutti gli effetti di carattere unilaterale, è evidente come *nel merito* alcune disposizioni "di dettaglio" siano il frutto del dialogo con le istituzioni religiose. Per ciò che concerne, invece, il secondo gruppo di "fonti" menzionate, esse potrebbero definirsi in senso lato "bilaterali/concertate" in quanto sono emanate dallo Stato e dalle associazioni rappresentative delle confessioni religiose in quella determinata materia<sup>134</sup>. Ciò che emerge è l'idea che la collaborazione tra istituzioni statali, pubblica amministrazione e associazioni/confessioni religiose non avviene secondo formule predefinite e formalmente inquadrata. In un Paese nel quale non vige un modello pattizio nei rapporti tra Stato e Chiese<sup>135</sup>, la collaborazione tra la dimensione politica-amministrativa e quella religiosa si realizza attraverso prassi informali che sono in grado di incidere, orientare e delineare la normativa che ne è il risultato.

In questo contesto, quindi, la collaborazione con i rappresentanti delle confessioni è percepita come elemento imprescindibile per approfondire la conoscenza delle prescrizioni alimentari religiose, ma soprattutto per instaurare e consolidare la fiducia tra gli "utenti fedeli" e le istituzioni e le

---

<sup>134</sup> Ad esempio, in ambito sanitario, le guide e i codici di condotta citati sono stati emanati in alcuni casi dal *Pastoral Care Service* del Servizio sanitario nazionale e dal Servizio di cappellania religiosa negli ospedali, in altri casi dal *National Prescribing Centre* e da associazioni religiose quali il *Muslim Council of Britain* e l'autorità rabbinica per i farmaci e le medicine.

<sup>135</sup> In Spagna, ad esempio, la tutela delle prescrizioni alimentari religiose è oggetto degli *acuerdos* con le comunità islamica ed ebraica. Su tali aspetti, si veda S. COGLIEVINA, *La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna*, in questo quaderno; LOJACONO, *La rilevanza dei simboli religiosi nel campo economico e commerciale: il marchio e la pubblicità (Traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei ed islamici)*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, CVIII, 1997, 1, pp. 152-222. Sul sistema delle fonti italiane che si occupano della tutela delle regole alimentari religiose, cfr. A. G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, cit.

agenzie di servizi che provvedono alla somministrazione di cibi e alla predisposizione di mense. Attraverso il coinvolgimento delle autorità religiose, infatti, i fedeli percepiscono di non essere destinatari passivi di rassicurazioni – più o meno credibili – al fine di semplificare la gestione dei servizi mensa, ma di contribuire attivamente alla definizione e regolamentazione dei “patti alimentari”, quali protagonisti e titolari di un diritto giuridicamente e socialmente rilevante.

La gestione “inclusiva” delle differenze religiose, sotto il profilo alimentare, quindi, nella regolamentazione del Regno Unito, individua come strumenti fondamentali la conoscenza dell’altro, la valorizzazione delle diversità e il dialogo tra religioni ed istituzioni.

Le disposizioni che tutelano gli obblighi alimentari di stampo religioso possono essere, quindi, viste come l’esempio di una impostazione “comunitarista” nella gestione degli elementi di differenziazione presenti nella società<sup>136</sup>. Le comunità religiose sono interlocutrici collettive delle istituzioni pubbliche e sono titolari di quei diritti culturali collettivi che lo Stato si sforza di riconoscere e tutelare. Questa impostazione, peraltro, almeno nell’ambito qui considerato, si sottrae alle critiche tradizionalmente mosse al “comunitarismo” di ridurre l’individuo alla comunità alla quale appartiene, semplificandone la dimensione personale identitaria<sup>137</sup>. In più parti, come notato, la normativa esorta i propri destinatari a prendere in considerazione la dimensione religiosa individuale anche al di là dell’appartenenza confessionale. L’ordinamento sembra rendersi conto che le regole alimentari non possono essere trattate come “gabbie comunitarie” e che le differenziazioni sull’osservanza delle pratiche alimentari possono sussistere anche all’interno della medesima comunità religiosa di appartenenza.

---

<sup>136</sup> Per il concetto e la storia del “comunitarismo” si veda *Comunitarismo e liberalismo*, a cura di Alessandro Ferrara, Roma, Editori Riuniti, 2000.

<sup>137</sup> John Rex è uno degli intellettuali più impegnati sul fronte delle aporie e dei problemi che il comunitarismo produce. Dal comunitarismo, infatti, scaturiscono situazioni anche paradossali. La nostra retorica multiculturalista, in genere, suppone che l’immigrato porti sempre con sé un proprio patrimonio culturale, sia ferito nella propria identità e cerchi di rapportarsi continuamente a quella che è una sua cultura, un suo pacchetto identitario imm modificabile legato al Paese di provenienza, J. REX, *Approaches to sociology: an introduction to major trends in British sociology*, London Boston, Routledge & Kegan Paul, 1974; REX J., *L’atteggiamento verso gli immigrati in Gran Bretagna*, in AA.VV., *Italia, Europa e nuove immigrazioni*, Torino, Fondazione Agnelli, 1990; REX J., SINGH G., *Governance in multicultural societies*, Aldershot, Burlington, Ashgate, 2006.

La disamina delle norme a tutela delle prescrizioni alimentari religiose, in qualche modo, è in grado di segnalare anche le modalità con le quali il fenomeno della secolarizzazione (o meglio della post-secolarizzazione) ha investito il Regno Unito<sup>138</sup>. Esso si è realizzato *non* a livello “politico-istituzionale” – è condivisa, infatti, l’affermazione secondo cui il Regno Unito non è un Paese secolarizzato, in quanto sussiste un modello di relazioni ecclesiastiche incentrato sulla presenza della *Church of England* quale *established Church* -, *ma* a livello culturale e sociale: tutte le confessioni religiose presenti nel Regno Unito, pur rimanendo delle semplici associazioni di diritto privato, hanno un ruolo nella sfera pubblica e divengono, anche attraverso la “mediazione” della *Church of England*, delle interlocutrici privilegiate rispetto alle istituzioni pubbliche che le interpellano su una molteplicità di questioni.

---

<sup>138</sup> Per una disamina sui concetti di secolarizzazione e post-secolarizzazione cfr. il numero monografico *La secolarizzazione in questione*, a cura di L. Allodi e M. A. Ferrari, *Sociologia e politiche sociali*, vol. 12-2, 2009.



finito di stampare nel mese di settembre 2010  
per conto di libellula edizioni  
[www.libellulaedizioni.com](http://www.libellulaedizioni.com)  
[info@libellulaedizioni.com](mailto:info@libellulaedizioni.com)



Conflitti sociali e diversità religiose hanno riportato in superficie una delle questioni con le quali le società multiculturali sono obbligate a confrontarsi: governare le richieste di adeguare i propri comportamenti alimentari alle regole dettate in questo settore dalle confessioni religiose. Garantire a tutti questa possibilità, senza generare conflitti o forme di discriminazione, è diventato così una nuova sfida per la nostra società. L'esempio più controverso, in tal senso, concerne il trattamento degli animali rispetto a specifici usi alimentari a sfondo religioso.

Contributi di: Lorenzo Ascanio, Rossella Bottoni, Antonio G. Chizzoniti, Stella Coglievina, Stefania Dazzetti, Laura De Gregorio, Diego Fonda, Paola Fossati, Anna Gianfreda, Fernando Leonini, Franco Pezza e Paola Fossati, Maria Rosaria Piccinni, Tiziano Rimoldi, Mariachiara Tallacchini.

€ 15.00

OLIR.it



09 2010

